Comune di Novate Milanese

Provincia di Milano

Regolamento Unico Comunale per la Disciplina delle Concessioni, Autorizzazioni e Occupazioni del Suolo Pubblico e per la Regolamentazione delle Manomissioni, dei Passi Carrabili, degli Impianti Pubblicitari e delle Infrastrutture di Servizio, nonché per l'Applicazione dei Relativi Canoni Patrimoniali e Mercatali

Approvato con deliberazione di CC n. 18 del 26/03/2026

TITOLO I....6
DISPOSIZIONI GENERALI....6
Articolo 1) Campo di applicazione....6
Articolo 2) Definizioni....6
Articolo 3) Presupposto del canone....7
Articolo 4) Soggetto obbligato al versamento del canone....7
TITOLO II....8
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO....8
Articolo 5) Istanze per l'occupazione del suolo pubblico....8
Articolo 6) Durata dell'occupazione....8
Articolo 7) Durata dell'occupazione d'urgenza....8
Articolo 8) Passi carrabili e accessi a raso....9
Articolo 9) Occupazione con impianti di distribuzione carburante....9
Articolo 10) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici....10
Articolo 11) Attività di propaganda elettorale....10
Articolo 12) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere....10
Articolo 12) bis Concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali....11
Articolo 13) Rilascio della autorizzazione....11
Articolo 14) Titolarità della concessione e subentro....13
Articolo 15) Rinnovo, proroga e disdetta....14
Articolo 16) Modifica, sospensione e revoca d'ufficio....14
Articolo 17) Decadenza della concessione....14
Articolo 18) Occupazioni abusive....15
Articolo 19) Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico....15
Articolo 20) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici....16
Articolo 21) Determinazione delle tariffe annuali....16
Articolo 22) Determinazione delle tariffe giornaliere....16
Articolo 23) Determinazione del canone....17
Articolo 24) Occupazioni non assoggettate al canone....17
Articolo 25) Riduzioni del canone di occupazione....18
TITOLO III....18
DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ADIBITO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE CON STRUTTURE TEMPORANEE E PERMANENTI DI ARREDO URBANO....18
Articolo 26) Procedura di rilascio della concessione del suolo finalizzata al posizionamento degli elementi di arredo....18
Articolo 27) Procedura di rilascio della concessione del suolo finalizzata all'installazione dei dehors....19
Articolo 28) Apparecchiature e impianti....20
Articolo 29) Durata e rinnovo della concessione....21
Articolo 30) Revoca, sospensione e decadenza della concessione per tutte le tipologie di arredo….22
Articolo 31) Canone di occupazione....23
Articolo 32) Divieti e limiti generali....23
Articolo 33) Limiti dimensionali....24
Articolo 34) Disposizioni per la localizzazione....24
Articolo 35) Caratteristiche dei componenti....25
Articolo 36) Sanzioni....27

TITOLO IV....27
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE....27
Articolo 38) Piano Generale degli Impianti Pubblicitari....28
Articolo 39) Tipologie di impianti pubblicitari....29
Articolo 40) Istruttoria amministrativa....30
Articolo 41) Titolarità e subentro nelle autorizzazioni....31
Articolo 42) Rinnovo, proroga e disdetta....32
Articolo 43) Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione....32
Articolo 44) Decadenza ed estinzione della autorizzazione....32
Articolo 45) Rimozione della pubblicità....32
Articolo 46) Esposizioni pubblicitarie abusive....33
Articolo 47) Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”....33
Articolo 48) Frecce direzionali....33
Articolo 49) Locandine....34
Articolo 50) Striscioni e gonfaloni....34
Articolo 51) Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie. 34
Articolo 52) Determinazione delle tariffe annuali....34
Articolo 53) Determinazione delle tariffe giornaliere....35
Articolo 54) Determinazione del canone....35
Articolo 55) Riduzioni del canone per la pubblicità....35
Articolo 56) Esenzioni dal canone per la pubblicità 36
TITOLO V....36
PUBBLICHE AFFISSIONI....36
Articolo 57) Gestione del servizio Pubbliche Affissioni....36
Articolo 58) Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni....36
Articolo 59) Riduzione del canone Pubbliche Affissioni....37
Articolo 60) Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni....37
Articolo 61) Modalità per l’espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni....37
TITOLO VI....38
CANONE MERCATALE....38
Articolo 62) Oggetto....38
Articolo 63) Presupposto del canone....39
Articolo 64) Soggetto passivo....39
Articolo 65) Rilascio dell’autorizzazione....39
Articolo 66) Criteri per la determinazione della tariffa....39
Articolo 67) Classificazione delle strade....39
Articolo 68) Determinazione delle tariffe giornaliere....39
Articolo 69) Determinazione del canone....39
Articolo 70) Modalità e termini per il pagamento del canone....40
Articolo 71) Sospensione dell’attività’ di vendita....40
TITOLO VII....40
PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO....40
Articolo 72) Disciplina degli accessi su strade urbane....40
Articolo 73) Autorizzazioni per l’apertura....41
Articolo 74) Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione....41
Articolo 75) Uffici comunali competenti....42
Articolo 76) Dimensioni dei passi carrai....42
Articolo 77) Ubicazione dei passi carrabili....42
Articolo 78) Documentazione necessaria....42
Articolo 79) Installazione del cartello che individua il passo carraio....43
Articolo 80) Durata dell’autorizzazione....43
Articolo 81) Revoca dell’autorizzazione....43

Articolo 82) Rinuncia all'autorizzazione....43
Articolo 83) Obblighi per il titolare della autorizzazione....43
Articolo 84) Diniego di autorizzazione....44
Articolo 85) Passi carrabili preesistenti....44
Articolo 86) Passi carrabili a servizio di attività produttive....44
Articolo 87) Passi carrabili temporanei....44
Articolo 88) Dissuasori di sosta e tutela degli accessi....44
Articolo 89) Sanzioni e revoca....45
Articolo 90) Norme di rinvio....45
TITOLO VIII....45
IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI....45
Articolo 91) Tipologie delle zone di ricarica....46
Articolo 92) Le ZRR....46
Articolo 93) Le ZRC....46
Articolo 94) Le Zone 'di cortesia' (ZC)....47
Articolo 95) Concessione per l'installazione e l'esercizio....47
Articolo 96) Il canone di occupazione del suolo pubblico....47
Articolo 97) Costi di installazione, manutenzione e tariffe....47
Articolo 98) Avvio delle attività, operatività, cessazione....47
Articolo 99) La procedura di evidenza pubblica....48
Articolo 100) Documentazione di progetto....48
Articolo 101) Norme di rinvio....48
TITOLO IX....48
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO....48
Articolo 102) Disposizioni introduttive....48
Articolo 103) Coordinamento degli interventi....51
Articolo 104) Domanda e rilascio di autorizzazione....51
Articolo 105) Disciplinare tecnico....52
Articolo 106) Deposito cauzionale e/o garanzia fideiussoria....52
Articolo 107) Interventi d'urgenza....53
Articolo 108) Interventi a basso impatto ambientale....53
Articolo 109) Interventi d'ufficio....54
Articolo 110) Interventi su nuove strade....54
Articolo 111) Modifiche al progetti presentati....54
Articolo 112) Inizio lavori....55
Articolo 113) Modalità' di esecuzione degli interventi....55
Articolo 114) Sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere....55
Articolo 115) Fine lavori....56
Articolo 116) Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori....56
Articolo 117) Revoca e/o sospensione dell'autorizzazione....56
Articolo 118) Proprietà' e utilizzo delle infrastrutture....56
Articolo 119) Responsabilità' ed obblighi dell'operatore....57
Articolo 120) Oneri....57
Articolo 121) Contratti/convenzioni in corso....57
TITOLO X....57
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI....57
Articolo 122) Modalità e termini per il pagamento del canone....57
Articolo 123) Accertamenti - Recupero canone....58
Articolo 124) Sanzioni e indennità....58
Articolo 125) Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico....59
Articolo 126) Autotutela....59
Articolo 127) Riscossione coattiva....60

Articolo 128) Regime transitorio.....60
Articolo 129) Disposizioni finali.....60

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:

- le modalità di occupazione del suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, da parte di:

a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come definite dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia
b) attività artigianali nel settore dell'alimentazione, così come definite dalle vigenti disposizioni regionali in materia che abbiano presentato comunicazione per il consumo sul posto
c) soggetti autorizzati e titolari di concessione

- l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale:

a) a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Novate Milanese del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)
b) ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) Concessione: l'atto amministrativo con cui si concede al titolare dell'attività l'occupazione di una porzione di suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico. La validità amministrativa della concessione è prefissata e correlata alla tipologia di struttura, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1. Per le finalità di cui al presente Regolamento, il provvedimento viene rilasciato per superfici circoscritte e di dimensioni correlate alle tipologie di arredo utilizzate, meglio dettagliate nell'articolo 12 del presente Regolamento;
b) Suolo pubblico o spazio pubblico: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio (anche nelle forme dell'impegnativa unilaterale d'obbligo) o aree aperte costantemente all'uso pubblico, luoghi in cui il Codice della Strada anche in tema di occupazioni trova piena applicazione;
c) Suolo privato: lo spazio di proprietà privata ad uso esclusivo pertinenziale dell'immobile in

cui ha sede l'attività economica e che è nella disponibilità dell'esercizio negli orari di apertura dello stesso (cortili, corti, giardini);

d) Elementi di arredo: componenti rimovibili quali tavoli, sedie/sedute, ombrelloni, fioriere, pedane, parapetti/paratie e barriere paravento laterali, elementi riscaldanti che possono essere collocati all'esterno degli esercizi al fine di creare spazi all'aperto annessi all'esercizio stesso; sono posizionati con i limiti, le prescrizioni e le caratteristiche costruttive meglio dettagliate nei successivi articoli. Su tutto il territorio comunale non possono essere utilizzate le strutture assimilabili ai gazebo.

e) Dehors: struttura con copertura, anche su pedana, attrezzata all'aperto - rimovibile, indipendente e isolata - per il consumo di alimenti/bevande che costituisce un ambiente circoscritto, aperto o chiuso, con delimitazioni verticali estese anche all'intero perimetro della struttura stessa, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità o utilizzi, che garantisca la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche. Dette strutture devono essere autorizzate con apposito titolo abilitativo edilizio ai sensi della vigente normativa; presentano caratteristiche costruttive e sono installati con i limiti e le prescrizioni meglio dettagliate nei successivi articoli.

f) canone: l'importo dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;

g) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

h) S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività: l'asseverazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività edilizia o produttiva senza dover attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti (art. 19 L. 241/90).

Articolo 3) Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
   - l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
   - la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. La pubblicità abusiva è accertata con apposito verbale della Polizia Locale e comunicata contestualmente al SUAP e all'ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

Articolo 4) Soggetto obbligato al versamento del canone

Ai sensi del comma 823, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in assenza di titolo abilitativo, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5) Istanze per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 35 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. L'installazione di tende è soggetta alla relativa domanda e le stesse possono essere di colore chiaro, nei toni del bianco panna, ecrù, crema, tassativamente in tinta unita.
8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
9. Il Funzionario responsabile effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità e sulla base degli eventuali pareri espressi dagli uffici, nonché degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento,

liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6) Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, per un massimo di 3 anni.
2. Le richieste di occupazione temporanea devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'occupazione e/o proroga potranno essere prorogate per un massimo di 30 giorni.
3. Non sono previste occupazioni a tempo indeterminato. Ogni autorizzazione, temporanea o permanente deve comunque prevedere espressamente un tempo massimo.
4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
5. È pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificare o revocare le concessioni per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia vietata da disposizioni nazionali o regionali legate alla salute pubblica, la stessa può essere diniegata.

Articolo 7) Durata dell'occupazione d'urgenza

1. Per "occupazione d'urgenza" si intende quella effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio di concessione o autorizzazione, motivata per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e/o d'emergenza, quando per motivi di tutela della pubblica incolumità non sia possibile rinviare l'esecuzione di lavori od opere. Tali fattispecie devono essere dimostrate a mezzo idonea certificazione rilasciata da tecnico professionista abilitato. La concessione o autorizzazione verrà rilasciata successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 del D.P.R. n. 495/1992 e ss. modifiche ed integrazioni, dare immediata e formale comunicazione alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata, presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione in sanatoria, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione e sostenere tutte le eventuali spese conseguenti all'esecuzione dell'intervento richiesto.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In difetto, ricorreranno le previsioni di occupazione abusiva.

Articolo 8) Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. L'autorizzazione del passo carrabile da parte della competente Polizia Locale è, di norma, preceduta da una pratica edilizia nei casi di intervento edilizio.

4. Il parere della Polizia Locale interviene nel sub procedimento edilizio esprimendo parere entro 15 giorni dall'invio della richiesta da parte del Responsabile del procedimento della pratica edilizia.
5. Per la disciplina di dettaglio relativa ai passi carrai si rimanda alla Titolo VII del presente Regolamento.

Articolo 9) Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 10) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo la tabella per le occupazioni di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 11) Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 12) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi o di pubblica utilità e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del

soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria determinata di volta in volta dalla Legge. In sede di istituzione del Canone è stata determinata nella misura pari a 1 euro a utenza. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 all'anno. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante Posta Elettronica Certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità indicate dal Comune. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

2. Nel caso di utilizzo di cavidotti di proprietà del Comune è dovuto un canone stabilito in Euro al metro lineare (€/ml) pari a 5. Tale importo vale anche per eventuali interventi in sanatoria con sanzione del 30% rispetto al canone non versato. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).
5. Per le tipologie di occupazioni di cui sopra e che siano effettuate su marciapiede e per uno scavo fino ad un massimo di 10 metri quadrati, il richiedente deve inoltrare domanda utilizzando l'avviso di manomissione. L'occupazione del cantiere necessario all'esecuzione del lavoro deve essere contenuta nella misura massima di 30 mq comprensiva anche della superficie di scavo, cui potrà aggiungersi una superficie sino ad un massimo di 20 mq per aree di deposito e/o manovra di mezzi di cantiere. L'Ufficio competente verifica le ragioni di emergenza e/o la superficie massima interessata dall'occupazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. La procedura dell'avviso di manomissione si applica anche per fronteggiare situazioni d'emergenza consistenti in interventi da effettuarsi in caso di grave ed incombente pericolo per l'incolumità, la sicurezza o l'igiene pubblica, ovvero derivanti dalla necessità di procedere alla immediata riparazione di guasti o rotture degli impianti da cui derivi l'interruzione della fornitura di servizi essenziali, senza i limiti di occupazione di cui al precedente capoverso. Il concessionario è tenuto, comunque, a regolarizzare la posizione presentando domanda di occupazione suolo per il rilascio della concessione in sanatoria qualora l'intervento in urgenza si sostanzi in una vero e proprio intervento a progetto. Qualora le occupazioni siano effettuate per interventi di minima durata su infrastrutture esistenti, mediante l'apertura di chiusini, pozzetti, camerette, cunicoli e/o grate di intercapedini, l'occupante è tenuto ad inoltrare avviso di intervento al competente ufficio.

Articolo 12) bis Concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali

1. La concessione di suolo pubblico per le attività commerciali (negozi di vicinato) è rilasciata solo per la vendita di fiori, frutta e verdura, libri. Per le altre tipologie di attività, l'occupazione è consentita solo durante lo svolgimento di iniziative organizzate sul territorio comunale.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata tenendo in considerazione la sicurezza pedonale, il decoro urbano e il libero accesso ai fabbricati.
3. Deve sempre essere garantita una larghezza minima per il passaggio pedonale tra mt 1,50 e mt 2

e l'accesso ai portoni o passi carrabili.

4. L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati (ossia davanti alle proprie vetrine) e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. L'occupazione non può superare la lunghezza della vetrina con una profondità massima di mt 1.
5. La merce non deve essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o alle tende.
6. I negozi di vicinato possono esporre la merce (fiori, libri, frutta e verdura) con espositori, carrelli e altre attrezzature che non siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è autorizzata l'occupazione.
7. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di mt 1,50.
8. Alla richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere allegata la foto dello stato dei luoghi, una planimetria quotata e le indicazioni circa i materiali delle attrezzature utilizzate.
9. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio.
10. Gli espositori, i carrelli e le altre attrezzature devono essere rimossi alla chiusura dell'attività e non potranno essere ricollocati prima dell'apertura del negozio.
11. Le occupazioni all'interno di tali limiti (lunghezza vetrina e profondità mt 1) sono esentate dal pagamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 13) Rilascio della autorizzazione

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento o del servizio sulla base della struttura organizzativa e funzionigramma vigente.
2. Il Responsabile del procedimento o del servizio accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione dell'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. Il Responsabile può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data del ricevimento degli atti richiesti.
4. Il Responsabile acquisisce, ove lo ritenga opportuno, i pareri necessari dai competenti uffici.
5. Fatto salvo quanto previsto dal predetto comma 1 del presente articolo, le istruttorie per il rilascio della concessione di suolo pubblico sono assegnate nel modo seguente secondo lo specifico "tipo di occupazione":
   - alla Polizia Locale competono: le domande di occupazione temporanea per ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili privati e pubblici, passi carrabili;
   - al Suap competono: le domande di occupazione temporanea per gli spettacoli viaggianti, le domande degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la posa di tavolini, sedie, pedane, fioriere, gazebi, chioschi ecc. all'esterno degli esercizi stessi; le domande di occupazione "permanente" e "temporanea" di suolo pubblico (es: impianti pubblicitari, insegne, antenne radio base, impianti per la distribuzione di carburanti, distributori automatici, contenitori di riviste ecc, colonnine elettriche, installazione di tende e strutture varie) ove è prevista anche la presentazione di una SCIA; le domande o le scia per le occupazioni per il commercio su aree pubbliche;
   - al Settore Lavori Pubblici competono: le occupazioni comportanti manomissione del suolo e/o occupazioni del sottosuolo effettuate per l'erogazione di pubblici servizi (condutture, impianti, cavi, ecc.);
   - al Settore Entrate competono: le occupazioni "temporanee" di suolo pubblico non rientranti nei casi suindicati, ad esempio per propaganda politica, campagne informative istituzionali, attività di sensibilizzazione, associazioni culturali, ecc., le occupazioni permanenti ad eccezione dei passi carrai.
6. L'ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad

oggetto l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

7. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla data della relativa richiesta.
8. Il rilascio della concessione o autorizzazione può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale nei seguenti casi:
   - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
   - dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
   - particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
9. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
10. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
11. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'Ufficio Competente per materia rilascia l'autorizzazione, previo pagamento del canone dovuto determinato dal servizio Entrate e dell'eventuale deposito cauzionale determinato dal settore competente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
13. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
14. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
15. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
16. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza ex art. 7 del Codice della Strada in caso di modifica della viabilità veicolare.
17. Per le manomissioni di suolo pubblico la richiesta arriva al Settore Entrate e al Settore Tecnico; solo le istanze, corredate di avvenuto pagamento debitamente verificato dall'Ufficio Entrate e trasmesso al Settore Tecnico, possono essere autorizzate dal Settore Tecnico con

prescrizioni tecniche; tale atto è subordinato al nulla osta operativo della Polizia Locale in merito alle prescrizioni viabilistiche e alla sicurezza ai sensi del Codice della Strada.
Le verifiche rispetto alle somme versate sono a carico del Settore Entrate e alla Polizia Locale ciascuno per propria competenza.
Le richieste di manomissioni, al fine di consentire una istruttoria corretta da parte degli Uffici e una verifica puntuale, possono comprendere come limite massimo n. 5 vie per singola istanza.

Articolo 14) Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
   - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
   - custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
   - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
   - versare il canone alle scadenze previste;
   - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
   - di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
   - custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
   - rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il

rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
   - se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
   - se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
8. Nel caso in cui i termini dell'autorizzazione, a seguito del subentro vengano modificati (es. dimensioni dell'occupazione, arredi, variazione del messaggio pubblicitario), la stessa dovrà essere richiesta nuovamente e non potrà essere volturata.

Articolo 15) Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di cinque giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b), la proroga non è ammessa se non nei casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 giorni prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di rinuncia.

Articolo 16) Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 17) Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
   - il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
   - l'uso improprio del suolo pubblico;
   - l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
   - il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
   - la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 5 (cinque) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
   - la dichiarazione di fallimento del concessionario per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriale.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 18) Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
   - realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
   - occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
   - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
   - protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
   - mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
   - effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù

dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio da parte del Settore Lavori Pubblici. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Articolo 19) Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
   - durata dell'occupazione;
   - superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
   - tipologia e finalità;
   - coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività svolte.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla larghezza dell'apertura dell'accesso carraio, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 20) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è costituita da un'unica

categoria tariffaria.

Articolo 21) Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per il valore della categoria viaria su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale e possono essere variati annualmente con delibera di Giunta Comunale.
2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 22) Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale e possono essere variati annualmente con delibera di Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 23) Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione. Se l'occupazione temporanea ricade nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 18, la tariffa è ridotta di un terzo, se l'occupazione ricade

nella fascia oraria tra le 18 e le 6 del mattino, la tariffa è ridotta di due terzi.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va commisurato separatamente rispetto all'area sottostante già occupata. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 24) Occupazioni non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

a) balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;

b) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci entro il limite di 60 minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose, assistenziali ed Enti che non perseguono fini di lucro, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; qualora le manifestazioni, di cui al presente comma prevedano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, il canone è ridotto dell'80%;

g) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;

h) occupazione di aree non eccedenti i 10 mq., effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico;

i) occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;

j) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

k) occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;

l) occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;

m) occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate da parte del gestore del servizio di raccolta smaltimento rifiuti;

n) occupazioni derivanti da interventi di lavori pubblici da parte del Comune di Novate Milanese ovvero da urbanizzazioni da piani di lottizzazione per opere a scomputo oneri;

o) la Giunta può disporre esenzioni o riduzioni del canone dovuto per occupazioni temporanee qualora queste siano patrocinate dal Comune.

p) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione e concessione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse.

Articolo 25) Riduzioni del canone di occupazione

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- per le occupazioni temporanee realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali e sportive dell'80%;
- per le occupazioni temporanee realizzate da cooperative di portatori di handicap, ONLUS e di giovani disoccupati, del 90%;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq, e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, del 50%;
- le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia del 50%;
- per le occupazioni poste in essere con trabattelli o impalcature finalizzate ad interventi edilizi per la posa di isolamenti termici dell'involucro esterno degli edifici del 50%;
- per le occupazioni realizzate saltuariamente per l'esercizio del commercio su area pubblica in occasione di fiere del 60%;
- per le occupazioni realizzate saltuariamente per l'esercizio del commercio itinerante del 80%.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ADIBITO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE CON STRUTTURE TEMPORANEE E PERMANENTI DI ARREDO URBANO

Articolo 26) Procedura di rilascio della concessione del suolo finalizzata al posizionamento degli elementi di arredo

1. La domanda per il rilascio della Concessione per le tipologie di manufatti "elementi di arredo", di cui alle definizioni indicate nel precedente art. 2 lettera d), deve essere presentata all'Ufficio SUAP in modalità telematica, attraverso il portale dedicato.
2. È comunque vietata, su tutto il territorio comunale, la collocazione, l'installazione e l'utilizzo di gazebi - adibiti all'attività di somministrazione - strutture assimilabili e manufatti temporanei o precari, comunque denominati, sia su suolo pubblico sia su aree private visibili dalla pubblica via.
3. L'autorizzazione costituisce provvedimento abilitativo per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'intervento nonché l'esercizio dell'attività.
4. La domanda deve essere corredata di:
   - indicazione della pratica di avvio dell'attività economica sul territorio e ubicazione dell'esercizio nonché degli identificativi catastali di riferimento;
   - descrizione dettagliata, mediante schede descrittive dei prodotti, degli elementi con i quali si intende occupare il suolo pubblico nonché l'indicazione dei mq da occupare;
   - planimetria in scala 1:100 - o in scala adeguata - redatta da un Tecnico abilitato con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione dello spazio occupato, la raffigurazione dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
   - atto d'assenso degli aventi titolo (es. nulla-osta proprietà; verbale assemblea condominiale) qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di uso pubblico e nel caso di posizionamento in aderenza ad un edificio o ad un confine di proprietà, anche se su area pubblica;

- fotografie a colori dello stato dei luoghi e dell'intorno;
- ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- valutazione previsionale di impatto acustico e/o altra documentazione richiesta dalle normative vigenti e dal Piano comunale di classificazione acustica.

5. Con la stessa modalità di cui sopra può essere presentata istanza di rinnovo della Concessione fino alla durata massima indicata al successivo articolo 29, comma 1, lettera a). In assenza di cambiamenti rispetto alle condizioni già concesse e di intervenute modifiche normative o regolamentari, alla richiesta di rinnovo può essere allegata, in sostituzione della documentazione di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso in precedenza.
6. Ogni variazione delle condizioni oggetto di Concessione, compreso l'acquisto di nuovi arredi, impone la presentazione di nuova istanza secondo le modalità di cui sopra.
7. Il rilascio della Concessione è subordinato a:
   - presentazione della quietanza di pagamento anticipato del canone unico patrimoniale dovuto;
   - verifica dell'assenza di eventuali pendenze in materia edilizia e tributaria del soggetto richiedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
8. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente responsabile acquisiti i pareri degli Uffici competenti in materia.
9. I pareri degli Uffici competenti devono essere rilasciati entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio competente, al fine della conclusione del procedimento nel termine di 45 giorni con l'emissione della concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico.
10. Al termine del posizionamento degli elementi di arredo, il soggetto interessato deve presentare, entro 15 giorni all'Ufficio SUAP, quale condizione sospensiva dell'autorizzazione e pena la revoca del titolo abilitativo rilasciato, le certificazioni, redatte da Tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, di eventuali impianti elettrici, apparecchi di riscaldamento e altre componenti impiantistiche che saranno realizzate o impiegate.

Articolo 27) Procedura di rilascio della concessione del suolo finalizzata all'installazione dei dehors

1. La domanda per il rilascio del Provvedimento Unico - costituito dal titolo edilizio e dalla concessione per l'occupazione del suolo pubblico - per i dehors, di cui alla definizione indicata nel precedente articolo 2 lettera e), deve essere presentata all'Ufficio SUAP in modalità telematica, attraverso il portale dedicato, come istanza di Permesso di Costruire.
2. Il Provvedimento Unico è atto amministrativo abilitativo per la realizzazione del dehor.
3. La domanda deve essere corredata di:
   - indicazione della pratica di avvio dell'attività economica sul territorio e ubicazione dell'esercizio, nonché degli identificativi catastali di riferimento;
   - descrizione dettagliata, mediante schede descrittive dei prodotti, dei manufatti con i quali si intende occupare il suolo pubblico;
   - planimetria in scala 1:100 – o in scala adeguata - redatta da un Tecnico abilitato con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato dal dehor (incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture), dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
   - atto d'assenso degli aventi titolo (es. nulla-osta proprietà; verbale assemblea condominiale) qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di uso pubblico e nel caso di installazione in aderenza ad un edificio o ad un confine di proprietà, anche se su area pubblica;
   - fotografie a colori dello stato dei luoghi e dell'intorno;
   - progetto architettonico a firma di tecnico abilitato;

- ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- valutazione previsionale impatto acustico e/o altra documentazione richiesta dalle normative vigenti e dal Piano comunale di classificazione acustica.

4. Può essere presentata istanza di rinnovo della Concessione fino alla durata massima indicata al successivo articolo 29, comma 1, lettera b). In assenza di cambiamenti rispetto alle condizioni già concesse e di intervenute modifiche normative o regolamentari, alla richiesta di rinnovo può essere allegata, in sostituzione della documentazione di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso in precedenza.
5. È vietata la collocazione di dehors, arredi esterni, strutture temporanee o elementi assimilabili quali, a titolo esemplificativo fioriere, pedane e parapetti, anche se amovibili, nelle aree classificate come zone pedonali o a traffico limitato, come individuate dagli strumenti urbanistici, dai provvedimenti di regolamentazione della circolazione o da specifici atti dell'Amministrazione comunale.
6. Le eventuali autorizzazioni in deroga devono indicare espressamente:
   - la durata limitata dell'occupazione;
   - le prescrizioni tecniche e dimensionali;
   - le modalità di rimozione immediata in caso di necessità o su richiesta dell'Amministrazione.
7. Ogni variazione delle condizioni oggetto di Provvedimento Unico/Concessione impone la presentazione di nuova istanza secondo le modalità di cui sopra.
8. Il rilascio del Provvedimento Unico è subordinato a:
   - un deposito cauzionale stabilito dal settore competente in misura proporzionale alle caratteristiche della struttura nonché della tipologia di suolo occupato, a copertura degli eventuali danni causati al patrimonio pubblico in fase di installazione e montaggio/smontaggio; nell'eventualità in cui si configurino danni alle pavimentazioni o a qualsiasi altro elemento di proprietà pubblica l'Amministrazione può prevedere, a carico del concessionario, qualsiasi altro adempimento al fine della rimessa in pristino e/o della sistemazione di quanto danneggiato. Il deposito sarà automaticamente rinnovabile per tutta la durata della concessione, senza necessità di specifica richiesta del Comune in tal senso e sino a che l'Amministrazione Comunale abbia verificato l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa e non autorizzi con specifico provvedimento la restituzione del titolo con dichiarazione liberatoria;
   - presentazione della quietanza di pagamento anticipato del canone unico patrimoniale dovuto per un importo pari almeno ai primi 3 anni (tre annualità). Le successive annualità (a partire dal quarto anno) sulla base delle tariffe e della quantificazione dovuta al momento del rilascio della concessione, saranno corrisposte al Comune annualmente ed anticipatamente entro i primi 30 giorni dell'annualità stessa (es. concessione decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre: il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio dell'annualità stessa). Il mancato pagamento del canone unico patrimoniale comporta la revoca della concessione e obbliga il concessionario alla dismissione dei manufatti e delle strutture;
   - all'assenza di eventuali pendenze in materia edilizia e tributaria del soggetto richiedente nei confronti della Amministrazione comunale.
9. Il Provvedimento Unico è rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio SUAP, acquisiti i pareri degli Uffici competenti in materia.
10. I pareri degli Uffici competenti, comprensivo del parere della Commissione Paesaggistica se dovuto, devono essere rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio SUAP, al fine della conclusione del procedimento così come previsto dal DPR n. 380/2001 s.m.i. con l'emissione del Provvedimento Unico.
11. Con la Comunicazione di fine lavori prevista ai sensi di legge, il Tecnico abilitato deve presentare all'Ufficio SUAP entro 15 giorni, quale condizione sospensiva dell'autorizzazione.
12. le certificazioni previste dalla vigente normativa degli impianti elettrici e di tutte le altre componenti impiantistiche che saranno realizzate o impiegate.

13. la dichiarazione di corretto montaggio del dehor.

Articolo 28) Apparecchiature e impianti

1. L'utilizzo di apparecchi mobili a gas GPL, come indicato al successivo articolo 35, di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito solo per le tipologie "elementi di arredo" e dehor "aperto", nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il richiedente dovrà certificare che siano rispettate le disposizioni normative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero delle apparecchiature. Le attrezzature dovranno essere corredate delle certificazioni di legge.
1. Per le tipologie "elementi di arredo" e per i dehors, sia aperti sia chiusi, è ammissibile la realizzazione di impianti di illuminazione e di riscaldamento/raffrescamento che dovranno essere oggetto di corretto dimensionamento e di certificazione ad opera di soggetti qualificati. Il titolare dell'esercizio dovrà detenere presso il locale, allegate all'Autorizzazione/Provvedimento Unico connesso al dehor, le certificazioni previste dalle specifiche normative di riferimento.
2. I componenti degli eventuali impianti dovranno essere progettati in modo armonico. Gli eventuali impianti di riscaldamento/raffrescamento, aerazione, fotovoltaico, solare termico o di altra tipologia innovativa, dovranno essere opportunamente integrati nel progetto e posti all'interno della sagoma del manufatto al fine di rendere complessivamente omogeneo il progetto del volume, integrato coerentemente nel contesto ambientale e rispetto alle facciate degli edifici circostanti. Non saranno ammissibili unità di condizionatori o trattamento dell'aria esterni alla sagoma del manufatto.
4. Negli "elementi di arredo" e nei dehors è espressamente vietato:
   - l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
   - la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti senza regolare autorizzazione degli uffici comunali, salvo i casi del comma 6;
   - procedere a manomissioni del suolo pubblico e delle aree verdi in assenza di esplicita autorizzazione, laddove concedibile, rilasciata dagli Uffici comunali competenti in materia ai sensi dei Regolamenti vigenti;
   - l'utilizzo di apparecchiature elettriche o a gas non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
   - eseguire allacciamento alla rete del gas metano.
3. L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso per i dehors qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge. Il modello prescelto di apparecchiatura elettrica o termica potrà essere oggetto delle stesse richieste cui sono soggetti gli altri arredi, anche in funzione delle caratteristiche del contesto di installazione.
4. Il collegamento elettrico alla rete deve essere realizzato attraverso canalizzazioni idoneamente protette, eventualmente anche previo l'ottenimento di specifica autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da rilasciarsi dall'Ufficio comunale competente, dietro apposita richiesta del Concessionario ai sensi del Regolamento comunale vigente. Tale allacciamento dovrà essere rimosso allo scadere della concessione e il suolo pubblico dovrà essere ripristinato in modo definitivo. È vietato utilizzare alberi, panchine, installazioni o altri elementi quali sostegni. Non sono ammessi collegamenti diversi non autorizzati. L'area occupata dall'eventuale cavidotto verrà inclusa nella superficie di occupazione suolo pubblico concessa per il dehor.
5. La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche. L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/2008 e ss.mm.ii. Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.
6. Qualora si preveda l'utilizzo di riscaldatori a gas (es. stufa da esterno/fungo a gas) l'utilizzo e

il mantenimento degli stessi dovrà essere effettuato nell'ambito della normativa e regolamentazione vigente. Tali riscaldatori sono pertanto vietati nel caso nei dehors chiusi. È responsabilità del Concessionario garantire l'utilizzo degli apparecchi in condizioni di sicurezza, sia durante l'utilizzo effettivo, che durante il periodo di fermo impianto anche in relazione alle modalità di ricovero degli stessi in idonei ambienti, in cui non sia possibile l'accesso da parte del pubblico.

7. Nei dehors non è consentita l'installazione di luci che possano recare disturbo visivo, abbagliamento nei confronti del traffico viabilistico, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada. Il flusso luminoso dell'impianto di illuminazione a servizio delle strutture deve essere orientato verso l'interno dell'area occupata in modo da preservare, anche con opportune schermature, gli utenti della strada da abbagliamento o da situazioni di conflitto con la segnaletica luminosa. Gli apparecchi di illuminazione installati lungo il perimetro dell'area di occupazione dovranno avere un'altezza massima corrispondente all'altezza della delimitazione medesima.
8. Tutti i manufatti, incluse le dotazioni impiantistiche relative alle lampade e ai riscaldatori, dovranno essere idonei per l'utilizzo in ambiente esterno e inoltre dovranno essere facilmente pulibili.

Articolo 29) Durata e rinnovo della concessione

1. La durata della Concessione è la seguente:
   - Elementi di arredo = 12 mesi
   - Dehors = anni 6 (sei); è consentito il rinnovo per altri anni 6 (sei) a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa istanza del Concessionario.
2. La domanda di rinnovo per gli elementi di arredo e per i dehors deve essere presentata all'Amministrazione nei termini di 30 giorni antecedenti la scadenza della concessione.
3. Per le installazioni di:
   - ELEMENTI DI ARREDO - la Concessione è rilasciata alle seguenti condizioni: il concessionario ha l'obbligo di rimuovere quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, tutte le attrezzature e gli arredi collocati sul suolo pubblico, provvedendo al loro ricovero all'interno del locale, ad eccezione degli ombrelloni.
   - DEHORS - il Provvedimento Unico è rilasciato con obbligo di rimozione - al termine del periodo massimo di durata, eventualmente anche rinnovato - di tutte le strutture per un periodo di almeno mesi 3 (tre) per esigenze, da parte degli uffici comunali, di controllo dello stato del suolo e delle pavimentazioni. L'avvenuta rimozione va comunicata all'Ufficio SUE. In caso di danni o ammaloramenti dovuti all'installazione dei manufatti resta a carico del Concessionario l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'installazione, a propria cura e spese.
4. L'attività di somministrazione e di esercizio al pubblico nelle aree esterne, ivi compresi dehors, tavolini, sedie e ogni altro elemento di arredo esterno, è consentita fino alle ore 24:00 (mezzanotte). Entro tale orario l'esercente è tenuto al riordino degli elementi di arredo esterno così da non poter essere più utilizzati dagli avventori. Tali arredi, alla chiusura dell'attività, dovranno essere risposti all'interno del locale in modo da garantire il decoro, la sicurezza e la libera fruibilità degli spazi pubblici. Resta consentita la prosecuzione dell'attività esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio fino alle ore 02:00. Alle ore 02:00 l'esercizio dovrà cessare definitivamente ogni attività, con obbligo di chiusura al pubblico e spegnimento delle emissioni sonore, nel rispetto delle normative vigenti in materia di quiete pubblica, sicurezza e ordine urbano.
5. La validità amministrativa del Provvedimento Unico o dell'Autorizzazione termina anticipatamente con la chiusura definitiva dell'attività e non è trasferibile in alcun modo.
6. In caso di nuove concessioni di suolo pubblico, gli elementi di arredo e i dehors devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'art. 35.

7. Sono fatti salvi, in via transitoria, gli elementi di arredo e i dehors collocati su porzioni di suolo già oggetto di concessione all'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Gli elementi di arredo difformi da quanto previsto dall'art. 35 e collocati nelle aree classificate come zone pedonali o a traffico limitato, come individuate dagli strumenti urbanistici, dai provvedimenti di regolamentazione della circolazione o da specifici atti dell'Amministrazione comunale, dovranno essere conformati alle caratteristiche anche prevedendo la loro sostituzione entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
9. Gli elementi di arredo e i dehors, non collocati nelle aree classificate dal comma precedente ma difformi da quanto previsto dall'art. 35 dovranno essere conformati alle caratteristiche a seguito di rinnovo degli arredi esterni.

Articolo 30) Revoca, sospensione e decadenza della concessione per tutte le tipologie di arredo

1. La Concessione è revocata, con provvedimento specifico e motivato da comunicare al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso (in caso di motivata urgenza il preavviso si riduce a 15 giorni) nei seguenti casi:
   - per motivi di ordine e sicurezza pubblica, pubblica incolumità, igiene e sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
   - qualora nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche (tempi e modi valutati dal protetto);
   - qualora debbano essere eseguiti interventi edilizi sugli immobili antistanti o adiacenti l'area interessata (tempi e modi valutati dal progetto) i quali non garantiscono la sussistenza delle condizioni di sicurezza delle persone che utilizzano i manufatti e/o quando vengono meno le condizioni previste dal Codice della Strada per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e/o veicolare;
   - qualora l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato dall'occupazione;
   - nel caso in cui vi sia interruzione dell'attività esercitata per un periodo di almeno sessanta giorni naturali consecutivi;
   - in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione di cui al successivo comma 4, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità al presente Regolamento da parte del Concessionario.

1. La revoca della Concessione comporta l'impossibilità per il medesimo esercizio di presentare nuova istanza per almeno mesi 12 (dodici) salvo quanto previsto dal precedente comma 1, lettere b) e c) in relazione alla durata dei lavori previsti e dalla lettera d).
2. La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni salvo diverse esigenze dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento specifico e motivato:
   - in caso di irregolarità rispetto a quanto disposto dal presente Regolamento;
   - qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica reiterato e contestato per almeno due volte nello stesso anno dagli Organi competenti;
   - qualora i manufatti siano difformi da quanto previsto dalla Concessione/Provvedimento Unico;
   - qualora non vengano rispettati i limiti di orario di utilizzo specificati nella Concessione/ Provvedimento Unico;
   - per cause di forza maggiore (es: incendi, eventi atmosferici di particolare intensità);
   - qualora siano necessari interventi di manutenzione del suolo pubblico.
3. I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal Dirigente del Servizio competente.
4. In caso di sospensione o revoca il Comune non ha obbligo di corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.
5. La revoca/sospensione per motivi di interesse pubblico da diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone concessorio già corrisposto, senza interessi ed alcuna

altra indennità. A richiesta del Concessionario, detta quota potrà essere quantificata a conguaglio sulla annualità del canone unico patrimoniale da corrispondersi nell'anno seguente.

6. La sospensione della concessione rilasciata per l'installazione di elementi di arredo comporta la rimozione di tutte le strutture presenti mentre, se riguarda un provvedimento unico riferito al dehor, non comporta l'obbligo di rimozione delle opere bensì il divieto di utilizzo della struttura per tutta la durata del provvedimento.
7. Costituisce causa di decadenza dell'Autorizzazione/Provvedimento Unico il mancato pagamento del canone Unico Patrimoniale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La dichiarazione di decadenza comporta: a) la cessazione immediata del titolo legittimante l'occupazione; b) il recupero delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi; c) l'obbligo di sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato sgombero nei termini assegnati, il comune procede d'ufficio alla rimozione delle occupazioni abusive con addebito delle spese a carico del soggetto decaduto.

Articolo 31) Canone di occupazione

Per tutto quanto concerne la corresponsione economica del canone unico patrimoniale correlato all'occupazione del suolo pubblico con strutture e manufatti di cui all'articolo 23, si rinvia alla disciplina specifica contenuta nel TITOLO II del presente Regolamento.

Articolo 32) Divieti e limiti generali

1. Tutte le installazioni:
   a) devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione paesistica con l'ambiente circostante; la coerenza è valutata dagli Uffici competenti avvalendosi anche dalla Commissione del Paesaggio se dovuta, sulla base delle indicazioni di cui agli articoli successivi;
   b) devono essere costituiti da elementi smontabili e removibili senza danno permanente per il suolo pubblico (pavimentazioni, arredi, alberature, ecc.); il processo di rimozione e reversibilità ante installazione è dimostrato in sede di richiesta di concessione;
   c) non possono inglobare o utilizzare, come punti di ancoraggio, alberi, lampioni o arredi urbani;
   d) devono essere strutturalmente e tecnologicamente adatti all'uso e alle condizioni ambientali del luogo di installazione;
   e) non devono interferire con la percezione o scorci significativi di elementi di pregio storico-architettonico;
   f) non devono interferire negativamente sulle reti tecniche esistenti o rendere maggiormente difficoltosa la loro manutenzione (a titolo esemplificativo impedendo l'accesso a punti di ispezione, riducendo la funzionalità di griglie o caditoie, nascondendo idranti, ecc.);
   g) non concorrono alla verifica degli indici urbanistici;
   h) non possono recare alcun messaggio pubblicitario, di nessun genere;
   i) devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e decoro per tutta la durata della concessione;
   j) possono essere utilizzati solo per l'uso espressamente indicato nel Provvedimento Unico o di Concessione;
   k) non possono prevedere l'installazione di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora nonché lo svolgimento di attività temporanee di spettacolo/trattenimento, fatti salvi i casi di concomitanti eventi/manifestazioni temporanee organizzate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
   l) non possono prevedere l'installazione di apparecchi e dispositivi per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronico;
   m) possono essere utilizzati unicamente negli orari indicati nel Provvedimento Unico o nella

Concessione; è facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione in ragione dell'avvio del procedimento correlato ad episodi di inquinamento acustico; non possono essere installati in prossimità di edifici sottoposti a tutela ai sensi di legge;

n) non devono impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e manutenzione dello spazio pubblico circostante (es: potatura di alberi, manutenzione dell'illuminazione stradale, ecc.);
o) qualora siano posizionati sotto o in prossimità di piante ad alto fusto di proprietà pubblica è fatto obbligo al Concessionario di provvedere alla regolare manutenzione e pulizia degli scarichi dell'acqua dal tetto al suolo;
p) sono soggetti alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
q) qualora collocati in carreggiata devono essere segnalati con le medesime modalità indicate al successivo comma 2 oppure, in caso di manifesta impossibilità, con altri mezzi (piantane b/r opportunamente zavorrate, catenelle b/r).

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, le tipologie di "Elementi di arredo" e i dehors, sia aperti sia chiusi:
   a) non possono prevedere l'installazione di attrezzature per la cottura dei cibi, di refrigeratori o congelatori, di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande;
   b) qualora collocati in carreggiata, il restringimento della stessa deve essere segnalato con delineatori di ostacolo collocati nel punto più sporgente dell'occupazione rispetto al senso di marcia.

Articolo 33) Limiti dimensionali

1. La superficie massima al lordo di tutte le strutture installate oggetto del Provvedimento Unico o della Concessione è di:
   - Elementi di arredo = 50 mq
   - Dehors = 30 mq

1. Fermo restando i limiti dimensionali di cui al comma 1, la superficie massima oggetto di concessione non può comunque essere superiore al 50% della superficie di somministrazione ovvero di quella utilizzata per il consumo sul posto dell'esercizio di riferimento.
2. I Dehors dovranno avere un'altezza netta media interna non inferiore a 2,70 metri; altezza massima esterna alla sommità di 3,50 metri; nel caso di copertura non orizzontale l'altezza massima esterna alla sommità non può essere superiore a 3,50 metri e l'altezza alla gronda non inferiore a 2,40 metri.

Articolo 34) Disposizioni per la localizzazione

1. Tutte le installazioni non devono in alcun modo interferire e/o ostacolare e/o limitare e/o impedire le attività che si svolgono sulle aree esterne a quella concessa.

1. Nelle occupazioni di suolo pubblico resta fermo l'obbligo di lasciare uno spazio utile di mt. 1,50 per il transito pedonale, tra l'attività e le installazioni, o esternamente a questi ultimi se installati a ridosso del fronte dell'immobile. La collocazione planimetrica dei manufatti sarà rimessa alla verifica della conformazione dello spazio pubblico da occupare, dalle caratteristiche geometriche della strada effettuata in sede istruttoria.
2. Tutte le installazioni:
   a) devono consentire il transito dei veicoli di pronto intervento, soccorso e servizi pubblici di raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevedendo uno spazio libero di carreggiata non inferiore a 3,50 metri; se la carreggiata è di dimensioni inferiori le installazioni non sono consentite;
   a) in prossimità di incrocio non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli; in particolare, deve essere sempre tenuto libero il cosiddetto "triangolo di visibilità" di cui al Codice della Strada;
   b) devono rispettare la distanza minima di 1,00 metro dai bordi laterali dei passi carrabili; per i

dehors, aperti e chiusi, il progetto sarà valutato dagli uffici competenti che potranno richiedere distanze maggiori in relazione al contesto;

c) qualora posizionati su area destinata a parcheggio pubblico devono rispettare la modularità dei posti auto, non invadere le corsie di manovra, non ostacolare la visibilità delle stesse, occupare al massimo n. 4 stalli auto; l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di concedere o denegare l'occupazione di suolo pubblico nelle zone con carenze di parcheggi e/o con specifiche necessità di sosta degli autoveicoli;

d) devono essere poste a una distanza non inferiore a metri 3,00 da vedute e affacci diretti di unità immobiliari poste al piano terra di proprietà di terzi rispetto all'attività esercitata e di 1,50 metri da vedute ed affacci obliqui.

4. L'installazione dei manufatti:

a) è consentita nello spazio frontistante i locali dell'attività, intesa come l'area delimitata dal prolungamento degli assi di mezzeria dei muri perimetrali dell'esercizio lasciando uno spazio utile per il transito pedonale pari a minimo metri 1,5;

e) in adiacenza all'attività è consentita solo in caso di oggettiva impossibilità di cui al punto a), previa acquisizione di "nulla-osta" dei frontisti interessati; in caso di occupazioni di aree private sulla quale sia costituita la servitù di passaggio è necessario specifico atto di assenso del proprietario dell'area o dell'amministratore condominiale;

f) non può essere consentita sul lato opposto della sede stradale rispetto all'esercizio al fine di garantire la tutela della sicurezza della viabilità dell'incolumità pubblica.

3. In caso di occupazioni di aree private sulla quale sia costituita la servitù di passaggio è necessario specifico atto di assenso del proprietario dell'area o dell'amministrazione comunale.

4. L'installazione è consentita, nei limiti di cui al presente Regolamento e sentiti gli Uffici competenti, anche in parchi pubblici eccetto che negli spazi a verde.

Articolo 35) Caratteristiche dei componenti

1. <u>TAVOLI E SEDIE</u>:
   - devono essere disposti in modo ordinato con riferimento allo spazio a disposizione, al fine di determinare percorsi diretti e lineari anche in caso di emergenza
   - preferibilmente di dimensioni contenute per favorire la flessibilità di utilizzo
   - con caratteristiche costruttive che minimizzino il rumore in fase di spostamento
   - colori nelle tonalità del grigio o nero o metallo
   - non devono sporgere dall'area concessa.

1. <u>Ombrelloni</u>:
   - strutture singole di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici con copertura a teli impermeabili provviste di singolo appoggio al suolo
   - di forma quadrata, rettangolare o circolare
   - cappottina intera, in tinta unita, di colore chiaro, nei toni del bianco panna, ecrù, crema
   - altezza massima esterna alla sommità 3,50 metri
   - devono essere adeguatamente zavorrati al suolo al fine di resistere ai colpi di vento
   - non devono sporgere dall'area concessa
   - non sono ammesse superfici verticali o orizzontali, in qualsiasi materiale, collegate agli ombrelloni
   - sono privi di iscrizioni pubblicitarie.

3. <u>FIORIERE</u>:
   - vasi o contenitori accostati in modo da formare una delimitazione continua dello spazio
   - di forma quadrata o rettangolare
   - colori nelle tonalità del grigio o nero o tipo corten
   - altezza massima = 0,50 metri dal piano di calpestio
   - altezza massima comprensiva del verde = 1,50 metri dal piano di calpestio
   - profondità massima = 0,50 metri

- ove posizionate in sede stradale, devono costituire barriera continua e rigida ed essere stabili al suolo (o alla pedana, laddove richiesta e autorizzata)
- la superficie occupata concorre al totale dell'area in concessione
- è consigliata la messa a dimora di specie arboree che possano mitigare l'inquinamento derivante dal traffico veicolare, che resistano alle condizioni climatiche, escludendo specie allergeniche o infestanti. Le essenze scelte non devono debordare oltre la proiezione verticale delle fioriere stesse
- sono prive di iscrizioni pubblicitarie.

2. PEDANE:
   - sono costituite da pavimentazioni sopraelevate realizzate con strutture modulari mobili
   - appoggiate al suolo, senza alcuna manomissione
   - sono impiegate solo per superare dislivelli esistenti
   - il piano di calpestio deve essere antisdrucciolo e antiscivolo
   - se posizionate in adiacenza al marciapiede devono avere la stessa quota di calpestio
   - se posizionate su aree in pendenza devono avere una altezza massima di 30 cm misurata nel punto di massimo dislivello
   - l'eventuale scivolo di raccordo per il superamento delle barriere architettoniche deve essere realizzato all'interno dell'area autorizzata per l'occupazione
   - devono garantire il regolare scorrimento delle acque meteoriche decadenti dalla strada verso i punti di scolo
   - devono garantire l'accessibilità a pozzetti, botole, griglie di aerazione e altri punti di ispezione delle reti
   - non possono essere posizionate in gallerie o spazi porticati.
3. PARAPETTI E BARRIERE PARAVENTO:
   - elementi perimetrali di delimitazione o protezione dagli agenti atmosferici, quali paratie frangivento piene o non, pannelli interi o con traversi diagonali, vetrate, lastre in policarbonato intere o non, spalliere;
   - altezza massima = 1,50 metri dal piano di calpestio
   - devono garantire una apertura minima di 1,00 metro dall'eventuale copertura
   - pannelli con caratteristiche di sicurezza in caso di urto
   - struttura con colori scuri o tipo "corten"
   - disegno semplice e lineare
   - la superficie occupata concorre al totale dell'area in concessione
   - per le occupazioni in sede stradale, devono costituire barriera continua e rigida ed essere stabilmente ancorate alla pedana
   - prive di iscrizioni pubblicitarie.
4. DEHORS:
   - sono consentite delimitazioni laterali e/o frontali anche su tutti i lati, tali da determinare un ambiente circoscritto, avente almeno un'apertura per l'accesso;
   - pedana obbligatoria in caso di installazione su pavimentazioni di pregio; si applicano le medesime disposizioni previste dal precedente comma 4 per le pedane;
   - forma parallelepipeda;
   - pannellatura laterale trasparente, eventualmente scorrevole, con caratteristiche di sicurezza in caso di urto;
   - colore struttura e copertura grigio scuro o tipo "corten" salvo diverse indicazioni espresse dalla Commissione per il Paesaggio;
   - per le occupazioni in sede stradale, devono avere accessi solo dal lato marciapiede;
   - in presenza di elementi riscaldanti, le strutture devono avere classe di reazione al fuoco minimo 2 ai sensi del DM 26/06/1984;
   - privi di iscrizioni pubblicitarie.
5. ELEMENTI RISCALDANTI:
   - sistemi di riscaldamento amovibili del tipo "a fungo" o "a piramide" alimentati da combusti-

bile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, amovibili
- sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti
- non devono sporgere dall'area concessa.

Articolo 36) Sanzioni

1. Fatto salvo il disposto dell'art.30) del presente Regolamento e fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada in tema di occupazione suolo, per le violazioni delle altre disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
2. In via residuale, per l'inosservanza ad altre disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 applicate con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. L'Autorità competente ai sensi della predetta disposizione è il Dirigente di Area.
3. In ogni circostanza in cui trovano applicazione le disposizioni della Legge n. 77/1997 s.m.i., in caso di recidiva nelle occupazioni suolo pubblico effettuate in violazione alle norme di legge e del presente regolamento comunale il Dirigente competente, previa diffida, dispone, in caso di inadempimento e trascorsi 7 giorni dalla notifica della stessa, la sospensione dell'attività dell'esercizio cui l'occupazione costituisce pertinenza:
   - per la durata di un giorno se l'occupazione prevede l'impiego di soli elementi di arredo
   - per la durata di tre giorni se l'occupazione prevede l'installazione di "dehors".
4. Sono fatte salve, per quanto applicabili, le disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza urbana.
5. Nel caso si applichi la sanzione della rimozione delle strutture, il materiale rimosso, qualora non ritirato dall'avente diritto è conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto il termine si procede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

TITOLO IV
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 37) Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune, se ricadenti in area pubblica o Segnalazione Certificata Inizio Attività, se ricadenti in area privata. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, vetrofanie e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti

a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
   - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonchè le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
   - un inquadramento territoriale del luogo dove si intende installare il mezzo pubblicitario;
   - un elaborato grafico di rappresentazione del mezzo pubblicitario, redatto in scala adeguata e opportunamente quotato, riportante la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
   - una scheda tecnica del mezzo pubblicitario corredata da descrizione del mezzo riportante obbligatoriamente: luminosità/non luminosità, modalità di illuminazione e dimensioni del mezzo;
   - bozzetto a colori del mezzo pubblicitario, corredato con la descrizione di colori, materiali e finiture del mezzo pubblicitario;
   - la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione e le modalità di ancoraggio in relazione all'ambiente circostante;
   - rendering o fotoritocco che rappresenti il mezzo pubblicitario finito nell'ambiente circostante.

   Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
4. I rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal successivo art. 28 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
7. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Articolo 38) Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonchè le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
3. La concessione e la quantità di area concessa è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni

necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

4. Ogni tipologia di impianto dovrà essere conforme, per tipologia e dimensioni , alle normative vigenti in materia e coerente con il Regolamento Edilizio comunale.
5. Il competente tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari su aree private potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
6. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario , secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e dal presente Regolamento.
7. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
8. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
   - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni: a) verticali cm 70x100, 100x140, 140x200; b) orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140;
   - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui sopra, supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente: a) tabelle verticali cm 70x100, 100x140, 140x200; b) tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140;
   - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
9. La superficie complessiva degli impianti di cui al comma 3 è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita, di norma, nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:
   - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali);
   - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all' affissione di necrologi, di manifesti di associazioni, gruppi, partiti politici e affini, ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 33% della superficie complessiva;
   - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati.
10. L'uso degli impianti è vincolato alla destinazione prevista fatta esclusione dei casi di patroci-

nio dell'Amministrazione Comunale che usufruiranno del circuito istituzionale. Tutti i manifesti destinati al circuito istituzionale dovranno essere accompagnati dalla richiesta di affissione vidimata dal Servizio Affissioni.

Articolo 39) Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
   - Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
   - Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
   - Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
   - Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
   - Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
   - Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
   - Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
   - Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 40) Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione (SUAP) riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente ad altri uffici dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
    - sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
    - sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 41) Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:

- provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 180 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- versare il canone alle scadenze previste.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione. Nei casi di SCIA, il nuovo proprietario è obbligato a ripresentare la Segnalazione. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Articolo 42) Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. In caso di rinuncia volontaria alla pubblicità

permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 43) Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 44) Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
   - il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
   - l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
   - il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
   - il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
   - la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
   - la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 45) Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 46) Esposizioni pubblicitarie abusive

1. L'Ufficio Lavori Pubblici, su segnalazione del SUAP, procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il competente SUAP dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il SUAP stesso, tramite l'ufficio lavori pubblici o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive e successivamente notifica con apposito avviso all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deffissione. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali per tre mesi a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso. Gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune. Qualora non si provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, si procede alla distruzione del materiale sequestrato. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Articolo 47) Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta superiore alle 48 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 48) Frecce direzionali

1. Le frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Articolo 49) Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 50) Striscioni e gonfaloni

L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 51) Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede dell’impresa. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per la pubblicità che abbia una superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%, per quella con superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 52) Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale e possono essere variati annualmente con delibera di Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 53) Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale e possono essere variati annualmente con delibera di Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 54) Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria. Per diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%. Per pubblicità luminosa si intende quella per cui il mezzo è dotato di luminosità propria essendo esso stesso fonte di luce, per pubblicità illuminata si intende quella

resa visibile da sorgente luminosa esterna.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 55) Riduzioni del canone per la pubblicità

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 56) Esenzioni dal canone per la pubblicità

Sono esenti dal pagamento del canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi,di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,

fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
j) la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche (anche società di capitale senza fini di lucro), all'interno degli impianti utilizzati con capienza inferiore a 3.000 posti. Qualora dette forme pubblicitarie contengano sponsorizzazioni superiori ad un terzo della propria superficie, decadono dalla predetta esenzione e sono soggette alle prescrizioni del vigente Regolamento;
k) per le insegne d'esercizio che contraddistinguono la sede nella quale si svolgono attività commerciali e di produzione di beni e servizi, per una superficie complessiva non superiore a 5 mq. per le insegne che superano complessivamente (anche quando sono più di una) i 5 mq., il canone è dovuto per l'intera superficie.

TITOLO V
PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 57) Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 58) Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori deliberati per le diverse tipologie dalla Giunta Comunale. Tali coefficienti possono essere variati annualmente con delibera di Giunta Comunale. Il canone è maggiorato del 50 per cento per ogni commissione inferiore a 50 fogli.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente preliminarmente all'esecuzione dell'affissione richiesta alla richiesta del servizio.

Articolo 59) Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:
   - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 36;
   - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di bene-

ficenza;
- per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 60) Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 61) Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, sulla base della richiesta del committente, il Comune rilascia al committente il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione entro tre giorni dalla richiesta senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare anche successivamente la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso i diritti dovuti.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare a suo insindacabile giudizio, per esigenze di interesse pubblico, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni.
9. Ciascun impianto dovrà recare l'indicazione "Comune di Novate Milanese- Servizio Pubbliche Affissioni", il circuito di appartenenza ed il numero di individuazione dell'impianto.
10. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver adempiuto regolarmente tutte le prescrizioni fiscali previste al pagamento dei diritti dovuti.

11. I manifesti devono pervenire presso l'Ufficio Affissioni, a cura del committente almeno 3 giorni prima dell'inizio della loro affissione. Su ogni manifesto affisso deve essere impresso, con inchiostro indelebile, il timbro del Comune e la data di scadenza.
12. Per tutte le affissioni istituzionali – comprese quelle patrocinate dall'Amministrazione Comunale – il servizio competente provvederà ad individuare, all'interno del circuito istituzionale, i tabelloni su cui effettuare l'affissione.
13. Nei casi di affissione "urgente" all'interno del circuito istituzionale, per il verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili, i manifesti dovranno essere affissi entro 24 ore, su specifica richiesta del servizio competente.
14. Nei casi di sovraffollamento di affissioni istituzionali, l'ufficio comunale competente provvederà ad individuare i tabelloni, appartenenti al circuito istituzionale, che possono essere coperti con nuovi manifesti anche prima della scadenza prevista.
15. La successiva integrazione del solo numero dei manifesti di una commissione già prenotata non costituisce nuova o separata commissione. Tutte le altre variazioni, compresa la modifica del messaggio pubblicitario, sono considerate nuove e distinte commissioni. Eventuali variazioni e aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi, sono considerate nuove e distinte commissioni.
16. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 38,73 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con apposita previsione, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

TITOLO VI
CANONE MERCATALE

Articolo 62) Oggetto

1. Il presente capo contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Novate Milanese.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 63) Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 64) Soggetto passivo

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 65) Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere, nonché per l'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 66) Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 67) Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone la classificazione delle strade cittadine è determinata come indicato all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 68) Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale e possono essere variati annualmente con delibera di Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 69) Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in ragione della superficie occupata, dando atto che il mercato settimanale attuale si considera della durata di

ore 8 (6 ore per la vendita e 2 ore per l'allestimento e smontaggio delle attrezzature), per 48 settimane annuali.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 70) Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile.
3. Per le occupazioni ricorrenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia pari o inferiore a € 2,59.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 71) Sospensione dell'attività' di vendita

L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

TITOLO VII
PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO

Articolo 72) Definizione e disciplina degli accessi su strade urbane

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad

un'area aperta all'uso pubblico.

3. Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.
4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.
5. Per motivi di sicurezza stradale - in funzione della classificazione delle strade - l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati, prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dall'autorimessa e chi percorre la strada pubblica. Per "accessi diretti" si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.
6. Sulle strade urbane di scorrimento gli accessi sono raggruppati, collegati da strade laterali di servizio, così che l'immissione (o l'uscita) degli utenti dei passi carrabili sulla carreggiata avvenga tramite idonei varchi, posti a distanza non minore, tra loro e con le intersezioni, rispettivamente di 100 metri e 30 metri.
7. Nei tratti di strade di scorrimento e/o di interquartiere compresi tra due intersezioni attualmente privi di passi carrabili non può essere autorizzata l'apertura di nuovi passi carrabili, salvo casi di gravi e comprovate limitazioni della godibilità della proprietà privata, verificata l'impossibilità di accedere da altra viabilità secondaria, e comunque nei soli casi di nuova costruzione (escluse sopraelevazioni o ampliamenti di edifici esistenti), consentendo solo manovre in accesso/uscita di svolta a destra.
8. Per le nuove costruzioni all'interno di piani particolareggiati, si prevede di norma un solo accesso carrabile qualora questo si immetta su strade classificate di quartiere, interquartiere e di scorrimento, anche se non ancora realizzate ma previste in progetto. Sono fatti salvi quei casi in cui la normativa vigente prevede esplicitamente la costituzione di più varchi (es. separazione di accesso e uscita per le aree aventi capacità superiore a 100 veicoli), o in cui le caratteristiche dell'intervento richiedano una diversa valutazione da parte degli uffici competenti ai fini di una migliore integrazione con il contesto viario interessato.
9. Nei casi di edifici esistenti già dotati di accesso carrabile e prospicienti tratti stradali con spazi destinati alla sosta o altra utilità pubblica, al fine di limitare la sottrazione di tali spazi, si può prevedere la costituzione di accessi carrabili supplementari solo nel caso in cui si possano identificare differenti proprietà nell'ambito del medesimo lotto, per le quali sia tecnicamente impossibile l'unificazione dei percorsi di accesso.
10. Nel caso di lottizzazioni nuove o esistenti ed edificate, aventi uso diverso dal residenziale, qualora la loro funzionalità lo richieda, è possibile prevedere in deroga l'apertura di più passi carrabili.
11. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione e decelerazione).
12. Nei casi di lotti accedenti su più assi viari, il passo carrabile dovrà di norma essere autorizzato sulla strada di categoria inferiore.
13. Fatto salvo quanto richiamato negli articoli seguenti relativi all'ubicazione dei passi carrabili e le loro caratteristiche, è ammessa la deroga solo nel caso si manifesti un evidente ed inconfutabile danno alla fruibilità del lotto.

Articolo 73) Autorizzazioni per l'apertura

1. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o modifiche a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà comunale è necessaria la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici comunali. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R n. 495 del

16.12.1992.

2. I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti condizioni, così come prescritte dall'art. 46 del citato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada:
   - devono essere distanti dalle intersezioni almeno 12 metri e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
   - devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
   - qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
   - qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b), deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
3. Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale (Fig. II 78 art. 120 Regolamento di esecuzione CdS), previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.
4. I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento di almeno metri 4,50; nel caso sia impossibile arretrare il cancello a causa delle ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi dovrà essere installato un dispositivo di apertura automatizzata.
5. I passi carrabili debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

Articolo 74) Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione per l'apertura di un Passo Carraio può essere validamente inoltrata solo dal proprietario o amministratore condominiale dell'immobile ovvero dal legale rappresentante della ditta interessata (la quale, a sua volta, deve essere proprietaria dell'immobile).

Articolo 75) Uffici comunali competenti

1. L'istruttoria delle domande e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 73 è a cura:
   - dell'Ufficio Tecnico comunale relativamente agli aspetti urbanistico/edilizi;
   - del Comando Polizia Locale relativamente agli aspetti viabilistici.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di istruttoria.

Articolo 76) Dimensioni dei passi carrai

1. I passi carrai devono essere realizzati con una larghezza d'accesso di dimensione compresa fra un limite minimo di metri 2,50 e un massimo di metri 12,00.
2. Potranno essere concesse deroghe per misure inferiori o superiori in casi particolari, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando Polizia Locale.

Articolo 77) Ubicazione dei passi carrabili

I passi carrabili dovranno essere ubicati in posizione tale da:
- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
- rispettare le alberature esistenti tutelate dal Regolamento Edilizio vigente e dal Regolamento comunale per l'uso e la gestione del verde pubblico vigente.

Articolo 78) Documentazione necessaria

1. Le domande inerenti le autorizzazioni di cui all'art. 73 dovranno essere corredate dei seguenti documenti, a seconda delle casistiche:
   - Rilascio di nuova autorizzazione
   1. Domanda in bollo, redatta sull'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente;
   2. Titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
   3. Elaborato Tecnico, in duplice copia, costituito da:
      - planimetria catastale in scala 1:1.000/1:2.000 della zona;
      - planimetria quotata in scala opportuna circoscritta ai lotti interessati dall'oggetto della concessione, dalla quale risulti chiaramente l'ubicazione precisa del passo carraio, la situazione attuale, la situazione di progetto nella stessa scala e la sua luce;
      - planimetria quotata indicante le distanze del passo carraio dalla più vicina intersezione o dalla più vicina curva. Sulla stessa devono essere evidenziate le eventuali presenze di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiedi, tombini, ecc.);
      - documentazione fotografica del passo carraio, nel caso di regolarizzazione di passo carraio già esistente, o del luogo dell'intervento;
      - eventuali altri elaborati o particolari che si riterranno opportuni al fine di una più corretta istruzione della pratica;
      - eventuale richiesta motivata, di deroga alla distanza minima prevista dall'art. 46 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992.
   - Volturazione di autorizzazione esistente (subentro di nuovo titolare)
   1. Domanda in bollo, redatta sull'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente;
   2. Titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
   3. Copia del documento d'identità del richiedente;
   4. Documentazione fotografica del passo carraio.
   - Subentro di nuovo amministratore condominiale o legale rappresentante di persona giuridica
   1. Comunicazione in carta semplice di variazione dati dell'amministratore pro-tempore del condominio e/o del legale rappresentante della persona giuridica, mediante la modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente;
   2. Documentazione fotografica del passo carraio.
   - Rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza di legge
   1. Istanza di rinnovo in carta semplice, mediante la modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente;
   2. Documentazione fotografica del passo carraio.

Articolo 79) Installazione del cartello che individua il passo carraio

L'installazione del cartello di passo carrabile è subordinata ad apposita autorizzazione. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il cartello potrà essere acquistato presso rivenditori autorizzati e installato secondo le disposizioni di legge.

Articolo 80) Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di passo carrabile ha validità di anni 29 (ventinove), sempre che permangano la conformità al presente regolamento e che non vengano apportate variazioni al passo carraio.
2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento di proprietà.
3. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti dal successivo art. 81.

Articolo 81) Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione può essere revocata, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
   - per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
   - per il mancato pagamento del canone annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.
3. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

Articolo 82) Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia all'autorizzazione 90 giorni prima della scadenza annuale, mediante apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. Ove non vi sia rinuncia espressa alla stessa, il titolare è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 83) Obblighi per il titolare della autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e l'area asservita al passo carraio, al fine di permettere agli utenti stradali di individuare, in modo chiaro ed inequivocabile, la zona interessata dal divieto di sosta.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare agli Uffici comunali competenti qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carraio.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rimuovere il cartello segnaletico di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità.
4. Sono a carico del titolare le opere necessarie alla realizzazione del passo carraio e/o al ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di cessazione o di rinuncia all'autorizzazione. L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

Articolo 84) Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione al passo carraio può essere negata quando lo stesso non sia conforme al Codice della Strada o comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Articolo 85) Passi carrabili preesistenti

1. Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del Codice stesso, anche per gli accessi autorizzati su pratiche edilizie eseguite in difformità di titolo abilitativo, possono essere autorizzate - previo parere dell'ufficio comunale competente di cui all'art. 75 del presente regolamento - distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell'art. 46 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti per gli accessi realizzati in conformità alle prescrizioni della normativa allora vigente, è consentito derogare dall'arretramento e/o dall'utilizzo di sistemi di apertura automatici, nel caso in cui i carrai si trovano su strade senza uscita o su strade con traffico estremamente limitato, nelle quali le immissioni non possano determinare condizioni di pericolo o di intralcio alla circolazione.

Articolo 86) Passi carrabili a servizio di attività produttive

Qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso ad attività artigianale, commerciale, industriale o ad altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e la distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico, e comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e quella pedonale.

Articolo 87) Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
2. I passi carrabili provvisori devono rispettare le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione verranno stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Articolo 88) Dissuasori di sosta e tutela degli accessi

1. Nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art. 120 del D.P.R. n. 495/92 (Fig. II.78).
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, laddove - in considerazione delle caratteristiche strutturali del passo carrabile e della conformazione viabilistica della strada - la fruizione dell'accesso sia impedita o resa difficoltosa per mancanza di adeguati spazi di manovra veicolare, al fine di permettere le manovre di ingresso/uscita dal passo carrabile potranno essere autorizzati interventi sul suolo pubblico a carico del privato (ad es. installazione di manufatti o provvedimenti di modifica della viabilità), solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste e a condizione che il richiedente dimostri l'impossibilità di adeguare strutturalmente il passo carrabile in modo da agevolarne la fruizione rispetto alla larghezza della carreggiata stradale.
3. In quest'ultima ipotesi, gli uffici comunali competenti verificano le condizioni di fatto dello stato dei luoghi al fine di valutare se autorizzare interventi su suolo pubblico – comunque a carico del privato richiedente - per garantire la piena fruibilità del passo carrabile, in assenza di soluzioni alternative.
4. Eventuali interventi su suolo pubblico autorizzati dagli uffici comunali competenti sono da intendersi a carico del privato, il quale è tenuto alla relativa realizzazione secondo le prescrizioni tecniche impartite nel titolo autorizzativo.
5. La porzione di suolo pubblico così occupata - aggiuntiva rispetto alla luce dell'accesso laterale - comporta una maggiorazione dell'occupazione oggetto dell'autorizzazione del passo carrabile, il cui canone viene proporzionalmente incrementato (in caso di posa di dissuasori il canone viene calcolato nella misura forfettaria di 1 metro quadrato per ciascun elemento).
6. A protezione dei passi carrabili possono essere autorizzati (congiuntamente o alternativamente), previa presentazione di apposita richiesta di manomissione del suolo se necessaria, i

seguenti dispositivi:

- dissuasori fisici della sosta (di tipo omologato) sul medesimo lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, al fine di evitare che il dissuasore costituisca intralcio o pericolo per la circolazione; in assenza di tali elementi, dovrà essere realizzata una zebratura stradale - in corrispondenza del dissuasore, finalizzata alla visibilità dello stesso - della misura minima di 1 metro quadrato;

- dissuasori fisici della sosta (di tipo omologato) sul lato stradale opposto al passo carrabile, nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

- a condizione che il richiedente dimostri l'impossibilità di modificare strutturalmente il passo carrabile in modo da agevolare le manovre di ingresso/uscita rispetto alla larghezza utile della carreggiata stradale;
- sulla sede stradale, previa realizzazione di zebratura stradale in corrispondenza dei dissuasori (della misura minima di 1 metro quadrato per ciascun elemento), finalizzata alla visibilità degli stessi;

- specchi stradali parabolici al fine di migliorare la visibilità in uscita;
- segnaletica orizzontale, da realizzare secondo le specifiche tecniche contenute nel titolo autorizzatorio, che può consistere in:

- strisce bianche per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile;
- segnaletica "complementare" al suolo (una "X" di colore giallo o bianco) da realizzare longitudinalmente alla larghezza del passo carraio, ad evidenziare maggiormente lo stesso.

- segnaletica stradale verticale di divieto di sosta con rimozione forzata da apporre, a carico del privato, sul fronte opposto al passo carrabile - previa istruttoria e autorizzazione degli uffici comunali competenti - a condizione che sia verificata l'impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative che consentirebbero di evitare la sottrazione di spazi pubblici alla fruizione collettiva.

Articolo 89) Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzatorio, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.
3. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 20, comma 4, e di cui all'art.22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 90) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di Regolamento applicabili in materia, con particolare riferimento agli artt. 22, 26, 27 e 39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 ed agli artt. 46 e 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.

TITOLO VIII
IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Articolo 91) Tipologie delle zone di ricarica

Le zone di ricarica ad uso pubblico individuate nel piano riguardano:

- **ZRR** (zone di ricarica regolamentate), zone di ricarica pubblica che insistono nell'ambito soggetto a rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'installazione e gestione delle colonnine;
- **ZRC** (Zone di Ricarica Condominiale) che consentono ai proprietari degli edifici frontisti di installare impianti di ricarica a essi riservati;
- **ZC** (Zone di Cortesia) destinate ad offrire un servizio aggiuntivo ai propri visitatori/clienti da parte dei gestori di attività, fattispecie entrambe da realizzarsi su suolo pubblico.

Articolo 92) Le ZRR

1. Queste zone riguardano in primo luogo i punti direttamente accessibili dai nodi/corridoi della viabilità principale, rivolti alle attività e ai quartieri residenziali.
2. Le localizzazioni sono individuate in aree compatte.
3. Il limite dimensionale per tale tipologia di impianto è dettato dalla effettiva opportunità di identificazione di aree idonee e della loro capacità.
4. Le ZRR sono in genere collocate in spazi pubblici che offrono la possibilità di un loro successivo ampliamento, così da seguire l'eventuale crescita della domanda. Tali ampliamenti, purché entro i termini della concessione originaria, saranno oggetto di una semplice richiesta da parte del gestore e non saranno soggette a procedure aperte di affidamento. Le localizzazioni delle Zone di ricarica regolamentate ad uso pubblico sono riportate negli allegati del Piano delle Infrastrutture di ricarica elettrica.
5. L'affidamento delle concessioni prevede l'adozione di una procedura a evidenza pubblica e in lotti (D.L. 76 del 16/07/2020 art. 57 c. 8) in linea con la direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ("Alternative Fuels Infrastructure Directive") con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire cap.7).
6. I costi per la realizzazione delle zone di ricarica sono interamente a carico dell'operatore, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione della segnaletica verticale – anche di indirizzamento - e orizzontale.

Articolo 93) Le ZRC

1. A integrazione del sistema delle zone di ricarica di utilizzo pubblico sopra descritte è possibile prevedere anche l'installazione di colonnine destinate all'uso privato su suolo pubblico (zone di ricarica condominiale). Si tratta di una possibilità offerta ai condomini di almeno 10 unità abitative non dotati di box, posti auto pertinenziali o di altri spazi privati utilizzabili per l'installazione di impianti di ricarica e che possono chiedere di collegare ai propri contatori una colonnina di ricarica posta lungo strada su spazio pubblico. In questo caso l'autorizzazione può avvenire dietro una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico di durata decennale riferita al passaggio del collegamento elettrico, al posizionamento della colonnina ed estesa anche alla riserva degli stalli di sosta da destinare ai veicoli in carica.
2. Per questa tipologia di installazione non sono previste localizzazioni predefinite; l'autorizzazione tuttavia potrà essere rilasciata, a giudizio dell'AC e a seguito di rilascio positivo di nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale, solo in assenza di vincoli per la circolabilità degli spazi sia pedonali che carrabili e in assenza di condizioni di eccessiva saturazione della sosta, e per un massimo di 2 stalli di ricarica per ogni soggetto richiedente.
3. Le richieste di installazione di "ZRC" dovranno essere presentate dopo analisi da parte dei richiedenti dell'eventuale necessità della medesima infrastruttura dei condomini confinanti o limitrofi in un raggio di 50 m. Nel caso in cui ci sia necessità anche da parte dei condomini

confinanti o limitrofi in un raggio di 50 m dovrà essere presentata una richiesta unica per tutti gli interessati per un massimo di 2 stalli di ricarica. È sempre richiesta l'accensione di una polizza fidejussoria, estinguibile con il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Per la presentazione delle domande di concessione sono previste termini legati ad avvisi pubblici.

Articolo 94) Le Zone 'di cortesia' (ZC)

1. Si tratta della possibilità offerta ai conduttori di attività aperte al pubblico (artigianali aperte al pubblico, commerciali, di somministrazione, ricettive e simili) di installare colonnine di ricarica su suolo pubblico e di uso pubblico in stretta adiacenza alla propria attività, e che non abbiano la possibilità di ospitare tale servizio all'interno dell'area privata.
2. Come nel caso precedente l'autorizzazione, che potrà riguardare una singola colonnina per un massimo di due stalli di ricarica, prevede una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico di durata decennale comprensiva degli stalli di sosta dedicati alla ricarica e l'accensione della polizza fidejussoria, che potrà essere estinta o con il ripristino dello stato dei luoghi o con l'accensione di una polizza analoga da parte del gestore subentrante o del proprietario dell'immobile. La richiesta può essere avanzata dal gestore, ma deve essere formalmente assentita dal proprietario dell'immobile sede dell'attività.
3. Anche per questa tipologia di installazione non sono previste localizzazioni predefinite; l'autorizzazione tuttavia, potrà essere rilasciata, sempre a giudizio dell'AC e a seguito di rilascio positivo di nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale, solo in assenza di vincoli per la circolabilità degli spazi sia pedonali che carrabili e in assenza di condizioni di eccessiva saturazione della sosta.
4. L'autorizzazione può essere concessa nel rispetto degli stessi vincoli prescritti per le ZRC oltre che della non stretta vicinanza alle ZRR. Per stretta vicinanza si intende una distanza inferiore a 200 m. Le localizzazioni delle ZRC e delle ZC non sono predefinite né nel numero, né nella singola localizzazione, né nella potenza erogata, e saranno valutate caso per caso sulla base della documentazione presentata e delle condizioni del sito proposto.
5. Per la presentazione delle domande di concessione sono previste termini legati ad avvisi pubblici.

Articolo 95) Concessione per l'installazione e l'esercizio

L'art. 57 c. 14 del d.l. 76/2020, ha specificato che l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico è considerata un'attività di edilizia libera non soggetta al rilascio del permesso di costruire. Il soggetto che effettua l'installazione è tenuto a presentare, nella domanda di concessione, un'istanza per manomissione e occupazione di suolo pubblico per l'infrastruttura (colonnina di ricarica) e le opere di connessione alla rete elettrica e sue eventuali modifiche.

Articolo 96) Il canone di occupazione del suolo pubblico

La concessione per l'installazione e l'esercizio delle zone di ricarica è rilasciata a titolo non oneroso ai sensi dell'art.57 comma 8 della L.120/2020.

Articolo 97) Costi di installazione, manutenzione e tariffe

1. I costi per la realizzazione delle zone di ricarica sono interamente a carico del concessionario, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale.
2. Il Comune potrà richiedere al concessionario di intervenire per mantenere/ripristinare la segnaletica deteriorata.

3. Il Comune potrà sostituirsi al concessionario inadempiente rivalendosi dei relativi costi sulla fidejussione.
4. La determinazione delle tariffe di ricarica, ivi comprese quelle per la sosta prolungata oltre un'ora dal termine della ricarica, è di esclusiva competenza del concessionario.
5. Le tariffe applicate dovranno essere rese pubbliche sia come open data che sul sito web quando esistente e presso i punti di ricarica; tale prescrizione non si applica alle ZRC e ZC.

Articolo 98) Avvio delle attività, operatività, cessazione

1. Il concessionario si impegna ad avviare il servizio entro 120 giorni dal rilascio della concessione; scaduto tale termine, e in assenza di validi e giustificati motivi di forza maggiore, la concessione si intende revocata e verrà incamerato il 20% della fidejussione da parte del Comune.
2. Il concessionario deve garantire la piena operatività del servizio nel tempo. A tal fine dovrà trasmettere con cadenza trimestrale le statistiche sull'operatività delle singole colonnine e sulle ricariche erogate; da tale prescrizione restano escluse le ZRC e ZC.
3. Riduzioni significative dell'operatività non concordate con il Comune concedente sono motivo di revoca della concessione1. Per riduzioni significative si intendono periodi di interruzione pari o superiori al 15% del tempo complessivo del periodo trimestrale.
4. In caso di malfunzionamenti, previa comunicazione ufficiale da parte del Comune, il concessionario è tenuto a intervenire in tempi rapidi e comunque entro 5 giorni.
5. Al termine della concessione, ovvero alla sua cessazione anticipata qualunque ne sia il motivo, il concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi come erano in origine.

Articolo 99) La procedura di evidenza pubblica

1. La procedura di evidenza pubblica per l'installazione delle ZRR consiste in una manifestazione di interesse il cui bando, suddiviso eventualmente in lotti, riporta gli elementi considerati per la formazione di una graduatoria tra le istanze ricevute.
2. In caso di domande in eccesso rispetto alle localizzazioni gli affidamenti saranno definiti sulla base della graduatoria.
3. In caso di domande in difetto, saranno riaperti i termini per le manifestazioni di interesse ogni 6 mesi, sino all'esaurimento delle localizzazioni individuate.
4. Dalla procedura di evidenza pubblica sono escluse le proposte di potenziamento di punti di ricarica esistenti, in coerenza con art. 1 del presente regolamento. La richiesta di potenziamento viene fatta dall'amministrazione all'operatore che gestisce il punto di ricarica esistente.

Articolo 100) Documentazione di progetto

1. Nella documentazione di progetto dovrà essere riportata su cartografia quotata il tracciato delle connessioni, la localizzazione delle colonnine e degli stalli annessi, la segnaletica verticale e orizzontale da realizzare. Il progetto potrà proporre modifiche locali nella collocazione e organizzazione degli stalli, ferma restante la localizzazione della zona e il suo dimensionamento.
2. A seguito del rilascio della concessione, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00 per ogni colonnina a ricarica veloce e a € 5.000,00 per ogni colonnina a ricarica ultraveloce, a garanzia di eventuali danni e ripristini. Il concessionario dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a terzi.
3. È possibile che nei primi anni di attività il numero di colonnine possa risultare sovradimensionato rispetto alla domanda effettiva. Questo può giustificare la richiesta di una parzializzazione della zona di ricarica.

4. Si sottolinea come il rilascio della concessione da parte del Comune sia legato unicamente agli aspetti direttamente normati dal presente provvedimento. La conformità con tutte le altre norme e prescrizioni rilevanti, quali quelle relative alle caratteristiche del servizio (interoperabilità, libero accesso, roaming, pubblicità dei dati ecc.), alla sicurezza, agli impianti elettrici o alle interferenze ecc., resta di piena e diretta responsabilità dell'operatore che ne auto dichiarerà la sussistenza.

Articolo 101) Norme di rinvio

Per quanto non disposto dal presente documento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

TITOLO IX
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Articolo 102) Disposizioni introduttive

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Novate Milanese (denominato successivamente Comune) e gli Operatori dei servizi a rete, in merito alla manomissione del suolo pubblico o di interesse privato su aree uso pubblico, conseguente la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico, ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo del territorio comunale.
2. Il suolo ed il sottosuolo sono un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione deve essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale degli stessi e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale, dei terreni e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.
3. La normativa a cui fa il riferimento il presente regolamento è la seguente:
   - D.P.C.M. 3 marzo 1999;
   - Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
   - Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6;
   - Decreto Direttore Generale 19 luglio 2011, n. 6630 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – Regione Lombardia;
   - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
   - D.Lgs n° 152/2006 per terre e rocce da scavo;
   - Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio)
4. Le reti di servizi interessate sono di seguito elencate:
   - acquedotti;
   - elettriche;
   - elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza;
   - telefoniche e di trasmissione dati;
   - fibre ottiche;

- teleriscaldamento;
- gas;
- fognatura (bianca, nera, mista);
- altri sottoservizi/impianti tecnologici;

nonché le rispettive infrastrutture di contenimento e di supporto.

5. Lo scopo del presente regolamento è di:
   - razionalizzare l'utilizzo del sottosuolo, in modo da favorire il coordinamento degli interventi tra i diversi Operatori ed il Comune, preferibilmente organizzandoli con tempestività, al fine di consentire, nel contempo, la regolare fluidità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata dai lavori ed alle attività commerciali e produttive ivi esistenti;
   - ridurre al minimo la manomissione delle sedi stradali con le relative operazioni di scavo e di ripristino;
   - consentire lo sviluppo tecnologico ed una efficace manutenzione delle reti;
   - promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale (es. sistemi NO-DIG - SPINGITUBO) per la posa e la manutenzione degli impianti, al fine di salvaguardare l'ambiente e ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e del sottosuolo stradale, i rischi degli incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a risiedere e transitare nelle sue vicinanze.
6. Di seguito si riportano le seguenti definizioni utili, come rinvenibili nell'ordinamento giuridico:
   - *Autorizzazione:* provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal relativo gestore. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore;
   - *Impianto:* infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione;
   - *Infrastruttura:* manufatto sotterraneo e/o fuori terra, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio;
   - *Operatore:* soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.
   - *Richiedenti diversi:* eventuali soggetti che, per necessità, possono chiedere l'autorizzazione alla manomissione suolo pubblico (es. privati cittadini, proprietari di immobili, amministratori di condominio, ecc..) per il ripristino di evenuali sottoservizi di proprietà privata su suolo o sottosuolo pubblico (es..griglie di aerazione condominiali, fosse biologiche private, dissuasori per la sosta per favorire l'accesso alla proprietà privata, ecc..);

Articolo 103) Coordinamento degli interventi

1. Il Comune, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli Operatori dei servizi a rete, espleta quanto segue:
   - richiede la programmazione, su base almeno annuale e aggiornabile periodicamente, degli interventi previsti dall'Operatore, che si impegna a fornirla all'inizio entro il 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione degli interventi non programmabili (nuovi allacciamenti

dell'utenza, interventi per guasto o interventi comunque non prevedibili);

- fornisce a tutti gli Operatori, anche attraverso la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi, le indicazioni relative alle aree di intervento previste sia da parte degli altri Operatori, qualora ne sia in grado, sia da parte del Comune stesso o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità;
- fornisce, qualora le opere previste siano di rilevante importanza, a tutti gli utilizzatori del sottosuolo il piano triennale delle opere pubbliche, successivamente all'approvazione dello stesso, per ciascun anno, da parte del Consiglio Comunale;
- favorisce il coordinamento tra Operatori, fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti nel territorio di competenza (nominativi, fax, tel, e- mail, ecc.).

2. Quanto sopra al fine di verificare:
   - la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito dell'intervento;
   - l'intenzione da parte di altri Operatori di posare i propri impianti nello stesso luogo e/o periodo;
   - la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale, qualora il Comune abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

Articolo 104) Domanda e rilascio di autorizzazione

1. Ogni Operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi impianti o di manutenzione degli esistenti è tenuto a presentare via PEC – Legalmail al protocollo dell'ente la domanda di autorizzazione indirizzata al Settore LL.PP. del comune di Novate Milanese (Mi) per tutti i lavori e le opere che interessano la sede stradale, fatta eccezione ai soli interventi urgenti per guasti che dovranno essere sanati con apposita domanda di sanatoria.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata di tutti gli elaborati richiesti e deve essere conforme all'istanza tipo fornita dagli Uffici comunali competenti.
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegato il relativo progetto, sottoscritto da tecnico abilitato e/o settore tecnico di competenza interno all'ente gestore richiedente/operatore, costituito dalla seguente documentazione tecnica minima, su supporto digitale e firmata digitalmente, utile per l'individuazione e la rappresentazione dei lavori da eseguirsi o delle reti da posare/manutenzionare:
   - relazione tecnica descrittiva rappresentante le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare, nonché le modalità esecutive dei lavori;
   - elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
   - stralcio planimetrico quotato in scala 1:500 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc;
   - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere previsto dal D.M. 10 luglio 2002;

- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;

- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;

- planimetrie e particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare, in scale opportune alla rappresentazione degli stessi;

- documentazione fotografica;
- copia di eventuali autorizzazioni, di consensi e/o nulla osta di altri Enti/Autorità.

4. La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune o alla Casella di Posta Elettronica Certificata, debitamente firmata dal richiedente e completa nei suoi allegati.
5. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda previa acquisizione di eventuale di pareri di altri Settori dell'Amministrazione. Per richieste di lavori complessi o per giustificato motivo, l'ente può sospendere i termini e/o aumentare il periodo di autorizzazione.
6. Fatti salvi gli interventi di urgenza, non saranno autorizzati interventi di manomissione nel periodo delle festività Natalizie (dicembre/gennaio) e delle festività Pasquali.
7. Costituisce parte integrante dell'autorizzazione il "Disciplinare Tecnico" per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 105, anche se non materialmente allegato.
8. Qualora la domanda risultasse carente dei dati richiesti e/o non completa della documentazione prevista i termini di istruttoria sono sospesi e riprendono dopo l'avvenuta integrazione.
9. L'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico, rilasciata dal Responsabile del Settore LL.PP. e manutenzioni, senza pregiudizio per i diritti di terzi, avrà validità secondo tempi e scadenze previste dall'autorizzazione e dal Disciplinare Tecnico allegato al presente Regolamento.

Articolo 105) Disciplinare tecnico

1. Il Disciplinare Tecnico contiene tutte le condizioni e prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione dei lavori. (ALLEGATO 1).
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare e a far rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nel disciplinare suddetto, che forma parte integrante anche se non materialmente allegato all'autorizzazione medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e/o dal disciplinare stesso, nonché l'eventuale revoca della stessa con conseguente intervento surrogatorio del Comune, con spese a carico dello stesso Operatore inadempiente.

Articolo 106) Deposito cauzionale e/o garanzia fideiussoria

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.
2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

Quota fissa - A -	Fino a 1 mq	Euro 500,00
Quota fissa - B -	Dal mq a 5 mq	Euro 1.000,00
Quota fissa - C -	Da 5 mq a 10 mq	Euro 3.000,00
Quota variabile - D -	Oltre 10 mq	Su computo metrico estimativo relativo al ripristino utilizzando i prezzi unitari di cui al listino prezzi informativi delle Opere Edili della Camera di

		Commercio di Milano in vigore al momento della richiesta - da allegare alla domanda di manomissione -

3. La cauzione viene versata presso la Tesoreria comunale con bonifico bancario.
4. Per quanto riguarda gli enti e società che gestiscono i servizi pubblici, è richiesto all'operatore di attivare una garanzia annuale unica, rinnovabile e rivedibile annualmente, mediante la costituzione di apposita fideiussione (bancaria o assicurativa), per un importo forfettario pari a € 30.000.
5. Tale fideiussione dovrà contenere espressamente la dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
6. La garanzia copre gli oneri per i mancati ripristini e riparazioni della sede stradale da parte dell'operatore; in tal caso il Comune si potrà rivalere sulla garanzia, appositamente costituita, mediante incameramento parziale o totale della stessa. Il Comune non rilascerà ulteriori autorizzazioni finché la cauzione prestata non verrà totalmente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
7. La garanzia fideiussoria e/o il deposito cauzionale cessa di avere effetto alla data di rilascio da parte del Comune del benestare finale per la riconsegna del suolo pubblico (di cui all'art. 10 del Disciplinare Tecnico).

Articolo 107) Interventi d'urgenza

1. Qualora un intervento debba essere eseguito con carattere di urgenza per la reale e dimostrata esigenza di ripristino del servizio a seguito esclusivamente di un guasto e/o perdite, documentato con apposite fotografie, che comporti un rischio concreto di interruzione della corretta erogazione del servizio, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente e dovrà comunque essere tempestivamente comunicato via P.E.C .inviata all'Ufficio Protocollo del Comune di Novate Milanese ed indirizzata al Settore LL.PP. ed al Comando di Polizia Locale, e si intenderà automaticamente autorizzato.
2. Tale comunicazione, che costituisce presa in carico del suolo con effetto dalla data di inizio lavori, dovrà essere corredata da planimetria con l'individuazione della zona d'intervento, l'indicazione del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza, dell'impresa esecutrice e del referente tecnico della stessa impresa.
3. Il richiedente si assume tutte le responsabilità civili e penali inerenti l'intervento, utilizzando le necessarie cautele per non arrecare danni a persone o cose o animali e dovrà entro i successivi due giorni lavorativi dall'inizio dei lavori inoltrare richiesta di autorizzazione in sanatoria e provvedere al perfezionamento della relativa occupazione presso il Servizio Entrate o ufficio delegato.
4. Lo stesso richiedente dovrà, in ogni caso, eseguire i lavori in conformità alle disposizioni del Disciplinare Tecnico, sottoscritto annualmente per questa tipologia di lavori, di cui al precedente art. 105 di questo regolamento, ultimo comma.

Articolo 108) Interventi a basso impatto ambientale

1. Il Comune favorisce, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli Operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla

previsione dell'art. 5, comma 3, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 e s.m.i.

2. Il Comune autorizza, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale. Le profondità minime sono quelle indicate dal Disciplinare Tecnico (Allegato 1).
3. La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.) sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), anche con tecniche a basso impatto ambientale (es. sistemi NO-DIG- SPINGITUBO TELEGUIDATI).
4. Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, deve essere pertanto condotta un'idonea ricognizione del sottosuolo, anche attraverso sistemi di indagine geognostica (come indicato nel predetto allegato).
5. Il richiedente dovrà fare una verifica, a propria cura e spese, previa consultazione degli altri enti gestori di servizi in sottosuolo, così come da tavole del P.U.G.S.S. - (Piano generale dei Servizi in Sottosuolo) allegato al P.G.T. - Piano di Governo del territorio – vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese.

Articolo 109) Interventi d'ufficio

1. L'Operatore, tramite l'impresa esecutrice, deve realizzare e/o completare le opere di ripristino a perfetta regola d'arte, osservando le prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento, nel Disciplinare Tecnico e nell'autorizzazione oltre alle Norme UNI settoriali Specifiche ed al Capitolato Speciale delle OO.PP. Ministeriale.
2. Nel caso in cui, ad esecuzione avvenuta dei lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, si rilevi che gli stessi non siano stati eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà i titolari dell'autorizzazione a porre in essere idonee misure di carattere provvisionale, a garanzia della pubblica e privata incolumità, e ad eseguire i necessari lavori, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi non superiore comunque a 7 (sette) giorni naturali consecutivi (salvo speciali prescrizioni dovute ad esigenze particolari). Il termine suddetto verrà stabilito in funzione del grado di rischio a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.
3. Decorso il termine assegnato, il Comune informerà l'Operatore dell'avvio di esecuzione d'ufficio avvalendosi della garanzia di cui al precedente art. 106.

Articolo 110) Interventi su nuove strade

1. Qualora il Comune proceda al completo rifacimento della pavimentazione di strade e/o alla costruzione di nuove intersezioni né darà tempestiva notizia agli Enti/società esercenti di pubblici servizi, affinché possano procedere preventivamente ad effettuare lavori di propria competenza che comportino la manomissione del fondo stradale.
2. Nei primi due anni dalla data di collaudo/certificato di regolare esecuzione relativo alle opere di rifacimento della pavimentazione stradale e/o di costruzione di nuove strade, non sono accolte istanze di manomissione, fatti salvi interventi di somma urgenza e/o di comprovata necessità.
3. In ogni caso l'eventuale autorizzazione sarà subordinata all'effettuazione del ripristino definitivo per un'area di intervento, stabilita dall'LIfficio Sottosuolo e Manutenzioni, per tutta la larghezza della carreggiata e per una lunghezza pari alla parte prospiciente la proprietà interessata, con un minimo di mt. 10.

Articolo 111) Modifiche al progetti presentati

1. Il Comune ha facoltà di disporre, prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'Operatore già oggetto di autorizzazione. In tal caso l'Operatore ed i tecnici del Comune concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.
2. Analoga metodologia operativa verrà applicata nel caso di varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione.
3. Qualora l'Operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o la collocazione degli impianti dovrà concordare la stessa con il Settore LL.PP. del comune di Novate Milanese ed al termine dei lavori dovrà fornire il progetto AS-BUILT eseguito ad integrazione/sostituzione del lavoro previsto.
4. Qualora, invece, l'Operatore intenda modificare il progetto prima dell'inizio dei lavori, dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo Operatore.
5. In tale ipotesi l'Operatore invierà al Comune la richiesta di variante, con allegati i nuovi disegni, ed i lavori dovranno essere realizzati a cura e spese dello stesso.

Articolo 112) Inizio lavori

1. L'Operatore, ottenuto il provvedimento di autorizzazione, dovrà comunicare la data dell'inizio e la data presunta di fine lavori, l'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni, secondo la comunicazione tipo, nonché preventivamente concordare l'eventuale modifica e/o limitazione della circolazione stradale con il Comando di Polizia Locale.
2. L'Operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, ad effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri Operatori dei servizi a rete.
3. In caso di lavori che necessità di modifiche alla viabilità, l'Operatore deve provvedere, a propria cura e spese, a preavvisare i cittadini residenti e/o attività commerciali/artigianali tramite idonei volantini preventivamente concordati con il Settore LL.PP. e/o la Polizia Locale.

Articolo 113) Modalità' di esecuzione degli interventi

1. L'Operatore, durante l'esecuzione dei lavori, deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione nel periodo indicato nell'autorizzazione, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dal Comune. Nell'esecuzione dei lavori l'Operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel Disciplinare Tecnico, di cui al precedente art. 4.
2. Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.
3. Il Comune ha sempre diritto di accedere ai siti, al fine di verificare che i lavori svolti dall'Operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.
4. Se ritenuto necessario da parte del Comune, in alcuni punti nodali del traffico, l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato, i giorni festivi e di notte, con ogni onere a carico del richiedente.
5. L'Operatore e l'impresa esecutrice dei lavori sono tenuti, a proprie cure e spese, al presidio dei lavori effettuati ed al controllo, mediante una manutenzione costante, ordinaria e

straordinaria, dei lavori eseguiti, nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori e la riconsegna dell'area al Comune.

6. In caso di strade con dossi artificiali o dissuasori di traffico, ed eventuale segnaletica interessata, al termine dei lavori gli stessi dovranno essere riposizionati o reintegrati a perfetta regola d'arte.
7. In caso di lavori su verde pubblico (aiuole, parchi e/o giardini) l'operatore è tenuto al perfetto ripristino con rifacimento del manto erboso, sostituzione delle essenze vegetali danneggiate (alberi e/o arbusti).

Articolo 114) Sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere

1. L'Operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e nel D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
2. L'Operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di autorizzazione, in tutte le fasi di lavorazione.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, il Comune ha facoltà di fare interrompere gli stessi, attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi l'Operatore dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere.

Articolo 115) Fine lavori

1. Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori/responsabile tecnico dell'Operatore richiedente autorizzazione, secondo la comunicazione tipo (ALLEGATO 4B), disponibile sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese, a seguito delle opportune verifiche dalle quali risulti che i lavori sono stati correttamente eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorizzazione e dal Disciplinare Tecnico, si procederà con la riconsegna del suolo pubblico al Comune nonchè allo svincolo del deposito cauzionale e/o della fideiussione.
2. Nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte si rimanda a quanto previsto all'art. 109 del presente regolamento.

Articolo 116) Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

1. Qualora i lavori non vengano conclusi entro il termine indicato nell'autorizzazione, l'Operatore **prima della scadenza** può presentare all'Ufficio Protocollo del Comune richiesta scritta di proroga.
2. Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, il Comune può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.
3. Nel caso in cui il Comune, entro il predetto periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata e in pendenza di proroga, riceva da altri Operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.
4. Allo stesso modo le rinunce all'esecuzione dei lavori devono essere motivate e comunicate

prima della data prevista per l'inizio dei lavori, con lettera presentata all'Ufficio Protocollo. In questo caso non sussisterà alcun titolo per il rimborso dei diritti di istruttoria.

Articolo 117) Revoca e/o sospensione dell'autorizzazione

E' facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse, di procedere alla revoca e/o sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 118) Proprietà' e utilizzo delle infrastrutture

1. Le infrastrutture posate dagli Operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli Operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra il Comune e l'Operatore.
2. Qualora il Comune intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'Operatore, le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.
3. Il Comune potrà chiedere agli Operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli Operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Articolo 119) Responsabilità' ed obblighi dell'operatore

1. L'Operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.
2. In caso di danni causati a persone e a cose durante o in pendenza dell'esecuzione dei lavori di posa e manutenzione (ordinaria e straordinaria), rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, il Comune sarà tenuto integralmente indenne dall'Operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno. In tal caso gli utenti, coinvolti in eventuali sinistri dovuti ai lavori eseguiti dall'Operatore, presenteranno la richiesta di risarcimento danni all'Ufficio Sinistri del Comune e lo stesso ufficio inoltrerà la richiesta di risarcimento dei danni all'Operatore interessato.
3. L'Operatore ha l'obbligo della costante e continuativa manutenzione di chiusini, caditoie, camerette e delle relative superfici circostanti anche dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori. In particolare, in caso di segnalazione di cedimenti o ammaloramenti della pavimentazione, nonché di rumori provocati dai chiusini, è fatto obbligo dello stesso di apporre immediatamente l'opportuna segnaletica stradale, al fine di garantire l'incolumità pubblica e di intervenire quanto prima per eliminare il pericolo segnalato.
4. L'Operatore, pertanto, garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza degli impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
5. L'Operatore è, inoltre, responsabile della custodia e della vigilanza dei predetti impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi; lo stesso non potrà avanzare richieste risarcitorie al Comune per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.
6. In caso di lavori di ampliamento della rete dei sottoservizi è fatto obbligo all'Operatore di programmare gli stessi affinché inizino dopo il 1° marzo e si concludano definitivamente

entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, escludendo pertanto l'esecuzione degli stessi nel periodo con temperature più rigide.

Articolo 120) Oneri

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è rilasciata previa corresponsione al Comune della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico, COSAP, e altri oneri, secondo quanto previsto dal vigente regolamento ed è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria.

Articolo 121) Contratti/convenzioni in corso

Le disposizioni di cui al presente Regolamento vengono applicate anche ai contratti/convenzioni in essere dall'entrata in vigore dello stesso tra il Comune e gli Operatori per ciò che non è in contrasto con le disposizioni degli stessi.

TITOLO X
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 122) Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente prima del rilascio della autorizzazione. L'importo minimo per cui il canone non è dovuto è fissato in € 2,59;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente prima del rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a € 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali anticipate, su richiesta dell'interessato, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, sempre ché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 123) Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre la Polizia Locale, il Responsabile dell'imposta e gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 124) Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
   - per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
   - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 125) Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della pre-

scritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 126) Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 127) Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 128) Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 9 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
   - procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
   - procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6.

Articolo 129) Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.